

Sommario

I *Comunicazioni*

.....

II *Atti preparatori*

Comitato economico e sociale

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali	1
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a due o tre ruote	2
Parere in merito alle due proposte di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente al consumo di carburante ed alla potenza dei motori degli autoveicoli	3
Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina	5
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri	7
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture	8
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi	11

Sommario (segue)

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che instaura un sistema comunitario di rapido scambio delle informazioni sui pericoli connessi con l'uso dei prodotti di consumo	13
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	16
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri sul territorio di un altro Stato membro	18
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione	22
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali	25
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili	31
Parere in merito ad una proposta della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse	34
Parere in merito a:	
— proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i tassi di conversione agricoli applicabili nel settore agricolo	41
— proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo agli importi compensativi monetari	41
— proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune	41

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 21 del 26 gennaio 1980, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 15 gennaio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la decisione del Consiglio del 15 gennaio 1980, con la quale si richiede il suo parere,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «agricoltura» l'incarico di predisporre i lavori in materia (decisione del 29 gennaio 1980),

vista la relazione presentata dal sig. Zinkin, relatore,

visto il parere formulato dalla sezione «agricoltura» nel corso della riunione del 6 marzo 1980,

visto quanto deliberato nel corso della 177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980, seduta del 26 marzo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione.

2. L'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali è stato introdotto nel 1978 al fine di ridurre la dipendenza della Comunità dall'importazione di proteine. Detto aiuto rende i piselli, le fave e le favette impiegati al tal fine più o meno competitivi rispetto alla farina di soia, specialmente nell'alimentazione dei suini e dei ruminanti essenzialmente della specie bovina. L'aiuto in questione ha già avuto risultati alquanto

positivi, e per il prossimo anno si prevedono ulteriori successi.

3. La proposta in esame corregge una situazione anomala, rendendo possibile la concessione dell'aiuto anche se una quota della produzione (il 12 % nell'unica azienda che attualmente opera in tal senso) è destinata alla fabbricazione di concentrati di proteine per l'alimentazione umana.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a due o tre ruote

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 30 del 7 febbraio 1980, pagina 11.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 17 gennaio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 17 gennaio 1980,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 29 gennaio 1980),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 5 marzo 1980,

vista la relazione presentata dal sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 e 27 marzo 1980 (177^a sessione plenaria), seduta del 26 marzo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito alle due proposte di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente al consumo di carburante ed alla potenza dei motori degli autoveicoli

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 104 del 28 aprile 1980, pagine 1 e 9.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 28 gennaio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 28 gennaio 1980,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 29 gennaio 1980),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 5 marzo 1980,

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di direttiva: l'emanazione di tale direttiva è resa necessaria dal fatto che taluni Stati membri hanno l'intenzione di introdurre nuove disposizioni che prevedono il montaggio di un retrovisore sui ciclomotori. La direttiva costituisce inoltre l'occasione per armonizzare le disposizioni esistenti in materia di retrovisori per tutti i veicoli a due o tre ruote.

vista la relazione presentata dal sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 e 27 marzo 1980 (177^a sessione plenaria), seduta del 26 marzo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva gli obiettivi perseguiti nelle proposte di direttiva giacché queste si inseriscono nella politica comunitaria globale di riduzione del consumo di energia e rappresentano un presupposto essenziale per l'attuazione di disposizioni nel campo della pubblicità relativa ai dati sul consumo di carburante.

Le direttive in parola saranno un elemento necessario nelle azioni intese a migliorare l'informazione dei consumatori e costituiranno uno strumento di politica di concorrenza fra i costruttori.

2. Dopo aver mostrato l'utilità della proposta in un contesto più ampio, occorre tuttavia sottolinearne il carattere tecnico. Si tratta infatti dell'armonizzazione dei «metodi di misura» del consumo o della potenza del motore, armonizzazione basata sull'articolo 100 del trattato. Le direttive dovranno

essere molto più specifiche per quanto riguarda tale punto e particolarmente nel titolo e all'articolo 2.

3. Il Comitato è consapevole del fatto che l'inclusione dei dati relativi al consumo di carburante, nella scheda tecnica richiesta per l'omologazione dei veicoli a motore (allegato I della direttiva 70/156/CEE) può presentare qualche difficoltà. Infatti, il costruttore può stabilire dati precisi solo in base a prove effettuate su un certo numero di veicoli montati prima dell'inizio della fabbricazione in serie.

Pertanto il Comitato ritiene che i costruttori debbano avere la possibilità di modificare le informazioni sul consumo senza che ciò comporti ritardi nella procedura di omologazione CEE. L'articolo 2 della direttiva sul metodo di misura dovrebbe essere modificato di conseguenza.

4. Il Comitato reputa che gli Stati membri dovrebbero conformarsi alla direttiva sul metodo di misura del consumo di carburante il più rapidamente possibile e, comunque, anteriormente ai 18 mesi previsti all'articolo 4.

5. Per quanto riguarda il metodo di misura che figura nell'allegato, il Comitato accetta la proposta della Commissione.

6. La relazione della sezione contiene, inoltre, talune precisazioni di carattere tecnico o linguistico riguardo agli allegati delle proposte di direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 44 del 21 febbraio 1980, pagina 12.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 6 febbraio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in data 6 febbraio 1980, che lo consulta,

vista la decisione del proprio presidente, in data 15 febbraio 1980, di affidare l'elaborazione del parere in materia alla sezione «agricoltura»,

ascoltata la relazione presentata dal relatore Wick,

visto il parere formulato dalla sezione «agricoltura» nella riunione del 6 marzo 1980,

visto quanto deliberato nella 177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980, seduta del 26 marzo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato prende atto del fatto che la propo-

sta è destinata ad essere emanata sotto forma di regolamento e non già di direttiva. Esso fa osservare che le legislazioni in vigore nei singoli Stati membri in campo zootecnico si differenziano notevolmente tra loro. In casi analoghi, come ad esempio per la norma riguardante i bovini riproduttori, era stata scelta la forma giuridica della direttiva. Muovendo da tali elementi, il Comitato sottolinea che sarebbe necessario formulare la proposta in esame sotto forma di direttiva.

1.2. Il Comitato appoggia l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo scambio intracomunitario dei suini riproduttori, sebbene si debba constatare che gli attuali ostacoli non hanno più grande importanza nel settore in questione. Da questo punto di vista non si può approvare l'affermazione della Commissione secondo la quale gli scambi intracomunitari di detti animali sono notevolmente frenati, anzi completamente vietati.

1.3. Per il Comitato è inoltre importante stabilire che, nell'ambito dell'allevamento dei suini, gli obiettivi devono tenere conto anche in futuro delle richieste diversificate dei consumatori e che non possono quindi essere unificati. La necessaria diversificazione non provoca inevitabilmente ostacoli al commercio intracomunitario.

1.4. Il Comitato si compiace per quanto afferma la Commissione nella proposta in esame, vale a dire che gli scambi intracomunitari vanno liberalizzati gradualmente, e non già in maniera precipitosa.

Tale principio dovrebbe risaltare in modo ancora più chiaro dalla proposta della Commissione.

2. Osservazioni di carattere particolare

Articolo 4, seconda frase

La seconda frase come è ora formulata non è comprensibile né dal punto di vista zootecnico né da quello organizzativo. Essa dovrebbe essere connessa al testo dell'articolo 1, lettera d), punto 2.

Il Comitato propone quindi la seguente stesura:

«Le associazioni di allevatori ufficialmente riconosciute che controllano i libri delle imprese di allevamento e ne sono responsabili, sono soggette allo stesso obbligo anche per quanto riguarda tali imprese di allevamento.»

Articolo 6, paragrafo 1

Il modo con il quale vengono stabiliti metodi e criteri riveste una fondamentale importanza nell'ambito delle norme previste. Il Comitato sostiene che nello stabilire metodi e criteri il comitato zootecnico permanente deve garantire il mantenimento e lo sviluppo del livello di efficienza dell'allevamento riscontrato nei singoli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

L'introduzione dei metodi e criteri comuni non deve portare ad un livellamento della produzione e dell'allevamento. La possibilità di un raffronto tra le legislazioni in vigore nei singoli Stati membri deve essere il presupposto necessario per stabilire poi metodi e criteri.

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Il riconoscimento dei controlli esistenti è previsto come norma transitoria. Il Comitato suppone che i controlli citati riguardino esclusivamente il riconoscimento reciproco del controllo del valore previsto nel primo trattino del punto 1. Con ciò non si possono intendere soddisfatte le condizioni necessarie per l'inserimento nell'allevamento e nella produzione del paese di arrivo. La formulazione del paragrafo 2, lettera a), andrebbe riesaminata in vista di una maggiore chiarezza.

Articolo 7

A parere del Comitato il comitato zootecnico permanente nella composizione prevista dalla proposta necessita di una consultazione supplementare per stabilire metodi e criteri in base all'articolo 6. Sembra indispensabile inserirvi responsabilmente anche dei rappresentanti degli allevatori, affinché le norme risultino praticabili.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 300 del 1° dicembre 1979, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 13 novembre 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee, il 13 novembre 1979,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione presa il 20 novembre 1979),

visto il parere formulato dalla sezione il 5 marzo 1980,

vista la relazione presentata dal sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177ª sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva, che completa la direttiva del Consiglio 79/113/CEE proponendo una procedura per determinare nel po-

sto di lavoro dell'operatore le emissioni sonore delle macchine. Tale direttiva agevolerà la libera circolazione delle macchine che è attualmente ostacolata dalla diversità delle prescrizioni nazionali in materia.

2. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i risultati delle misurazioni ottenute con il metodo proposto non rifletteranno necessariamente il rumore effettivo proveniente dalle macchine utilizzate sul cantiere.

3. Il Comitato si rammarica che la nuova proposta non introduca nella succitata direttiva del 1979 l'armonizzazione totale, per assicurare una protezione più efficace dell'ambiente e dei lavoratori. Comunque il Comitato insiste affinché le direttive di applicazione si basino sul principio dell'armonizzazione totale, fin dal momento in cui si dovrà determinare il livello sonoro sul posto dell'operatore. Il Comitato avrà del resto l'occasione di pronunciarsi su tali direttive di applicazione.

4. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il punto di riferimento del sedile R è stato sostituito — nella nuova versione della norma ISO 5353 — dal punto SIP; il testo definitivo del paragrafo 7.2.2 dell'allegato e la figura corrispondente dovranno essere modificati in tal senso.

5. Al fine di chiarire e precisare meglio il punto 9.2.2, si dovrebbe formularlo nel modo seguente:

«Se la macchina è munita di una cabina, le porte e le finestre devono essere chiuse, il dispositivo di climatizzazione e/o di aerazione deve funzionare al massimo regime durante la misurazione dell'emissione sonora. In assenza di tale dispositivo, la macchina con cabina dev'essere sottopo-

sta a misurazioni supplementari, con finestre, porte e sportelli di aerazione aperti, come in normali condizioni di funzionamento.

Va preso in considerazione il valore più elevato delle LAeq (T)».

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 287 del 17 novembre 1979, pagina 9.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 3 dicembre 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato CEE,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 3 dicembre 1979,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere in materia (decisione del 20 novembre 1979),

visto il parere adottato dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» il 5 marzo 1980,

vista la relazione presentata dal sig. De Bievre, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria svoltasi il 26 e 27 marzo 1980),

considerato che per garantire alle imprese degli Stati membri possibilità di accesso agli appalti pubblici all'interno della Comunità per lo meno altrettanto favorevoli che le condizioni di accesso ai medesimi appalti, previste per le imprese dei paesi terzi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici approvato dal Consiglio a nome della Comunità economica europea, è indispensabile allineare le disposizioni della direttiva 77/62/CEE del 21 dicembre 1976 alle disposizioni di detto accordo,

considerato che, modificando in tal senso la direttiva 77/62/CEE non solo si realizza tale obiettivo, ma inoltre

- si evita che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'accordo e quelle contemplate dalla direttiva 77/62/CEE debbano applicare due regimi differenti,
- si mantiene la direttiva come unico strumento per l'apertura degli appalti pubblici di forniture all'interno della Comunità,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di direttiva tenuto conto delle seguenti osservazioni:

Articolo 1, punto 1, lettera b)

Il Comitato ritiene che l'importanza di una distinzione tra i gruppi di amministrazioni aggiudicatrici giustifichi una definizione più chiara del primo gruppo. In linea di massima si tratta delle amministrazioni aggiudicatrici centrali o federali. Dato che l'articolo 1, lettera b), dell'accordo stesso prevede che in attesa di una revisione e di nuovi negoziati, le amministrazioni aggiudicatrici contemplate siano quelle riprese negli elenchi allegati, il Comitato ritiene che vada applicato lo stesso metodo.

Articolo 1, punto 2, primo trattino

Secondo il Comitato l'importo esatto del limite per gli appalti considerati (150 000 DSP) dovrebbe essere espresso in UCE, e la parità tra UCE e DSP dovrebbe essere descritta nei considerando.

Articolo 1, punto 3

Secondo il Comitato la soppressione ivi prevista non è abbastanza giustificata per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici non contemplate dall'accordo.

Articolo 1, punto 7

Poiché il testo attuale dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 77/62/CEE prevede che il capitolato d'oneri e i documenti complementari debbano accompagnare la lettera d'invito a presentare un'offerta, il nuovo testo proposto (1bis) può riguardare soltanto l'ipotesi della domanda spontanea (vedi articolo 1, punto 9).

Il Comitato ritiene che:

- questa nuova disposizione s'inserirebbe meglio dopo il paragrafo 2 dell'articolo 11,
- il testo dovrebbe indicare più chiaramente che tale obbligo si applica al caso della domanda spontanea.

Articolo 1, punto 9

Se è normale che tale obbligo sia ripreso in quanto è previsto dall'accordo, si deve tuttavia constatare che è contrario al principio stesso della procedura ristretta.

Il Comitato deplora che quest'obbligo sia stato approvato nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici.

Articolo 1, punto 10

Secondo trattino

Il Comitato ritiene che si dovrebbe indicare chiaramente che si tratta della data in cui l'approvazione dell'offerta è stata notificata all'aggiudicatario.

Tenuto conto delle procedure amministrative, è escluso poter prendere in considerazione la data fissata per la presentazione delle offerte.

Terzo trattino

Secondo il Comitato, il prezzo non fa parte delle «informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prese in considerazione». L'indicazione (eventuale) che il prezzo di aggiudicazione era più basso dev'essere considerata sufficiente.

Quarto trattino

Il Comitato reputa che il testo possa essere interpretato in modo differente:

- si tratta dello stesso servizio per tutte le amministrazioni aggiudicatrici o di un servizio diverso per ogni amministrazione aggiudicatrice?
- il ruolo di detto servizio consiste nell'orientare i richiedenti verso determinati organismi in grado di comunicare le informazioni oppure deve comunicare il servizio stesso?

Secondo il Comitato il testo dev'essere più preciso su questi punti; l'ipotesi del servizio unico per tutte le amministrazioni aggiudicatrici è accettabile solo qualora il suo ruolo consista nell'orientare i richiedenti.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

Quinto trattino

Sembra che negli Stati membri queste procedure già esistano. L'uso del verbo «instaurare» dà l'impressione che s'imponga un nuovo obbligo.

Il Comitato propone di sostituire «instaurano» con «prevedono o adeguano».

Articolo 2

Il Comitato ritiene che questi nuovi negoziati possano aver luogo soltanto se la Commissione ha la certezza che i paesi terzi rispettino realmente la condizione di reciprocità.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 31 dell' 8 febbraio 1980, pagina 9.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 febbraio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 4 febbraio 1980,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» il compito di predisporre il parere in materia (decisione presa il 29 gennaio 1980 in vista dell'imminente consultazione),

visto il proprio parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione in commercio e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾,

visto il proprio parere in merito al progetto di risoluzione del Consiglio riguardante l'adeguamento al progresso tecnico di direttive relative alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente ⁽²⁾,

visto il parere adottato dalla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» il 4 marzo 1980,

ascoltata la relazione tenuta dal sig. Hatry, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato rammenta che, il 28 novembre 1974, ha adottato all'unanimità un parere favorevole alla direttiva di base e che l'attuale proposta di quarta modifica suggerisce un cambiamento per quanto concerne i prodotti denominati policlorotri-fenili (PCT).

1.2. Osserva inoltre che la direttiva di base mira sostanzialmente a garantire la protezione dei lavoratori che possono essere vittime dei prodotti in questione e quella dell'ambiente in generale. Il Comitato reputa che debba essere questa la preoccupazione principale nel valutare la quarta proposta di modifica.

1.3. Il Comitato constata che l'impiego dei PCT, che la modifica in esame tende ad autorizzare, si rese indispensabile negli Stati Uniti allorché venne elaborato l'importante programma spaziale degli anni '60.

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 21. 1. 1975.

⁽²⁾ GU n. C 109 del 19. 9. 1974.

1.4. Il Comitato osserva che gli impieghi assai limitati del prodotto in questione riguardano le operazioni di lavorazione di alta precisione per pezzi di turbine destinate ai motori di aerei nonché il settore dei reattori nucleari e quello delle lenti di alta precisione. Si tratta esclusivamente di industrie con elevato valore aggiunto, settore nel quale l'Europa deve affermarsi e le cui attività contribuiscono a garantire una migliore posizione economica della Comunità.

1.5. Il Comitato constata altresì che, allo stadio attuale della ricerca scientifica che mira a trovare prodotti sostitutivi dei PCT, non si sono ancora raggiunti risultati concreti. Inoltre, quattro Stati membri ricorrono a questo prodotto per le industrie in parola e il prodotto viene recuperato in misura del 95 %, dopo l'uso, che si effettua in un ciclo semi-chiuso.

1.6. Il Comitato si compiace del fatto che la durata dell'autorizzazione sia limitata al 1985, ciò che con-

sentirà di riesaminare la situazione alla luce dei progressi compiuti entro tale data.

2. Osservazioni particolari

Articolo 1

Il Comitato constata che la prevista tutela dei lavoratori prevede la registrazione delle aziende specializzate che utilizzano i policlorotrifenili e si compiace di tale misura che mira a garantire un controllo rigoroso.

Articolo 2

Il Comitato si chiede se sia opportuno prevedere un termine così lungo (12 mesi), dopo la notifica, visto che il numero delle imprese interessate da tale misura è estremamente esiguo e che di norma esse sono già soggette a controlli di sicurezza nei singoli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che instaura un sistema comunitario di rapido scambio delle informazioni sui pericoli connessi con l'uso dei prodotti di consumo

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 321 del 22 dicembre 1979, pagina 7.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 21 dicembre 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la richiesta di parere presentata il 21 dicembre 1979 dal Consiglio delle Comunità europee,

vista la decisione del proprio presidente che incarica la sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» dell'elaborazione del parere in materia (decisione del 10 gennaio 1980),

visto il parere adottato dalla predetta sezione il 5 marzo 1980,

vista la relazione presentata dal relatore Jaschick,

visto quanto deliberato il 26 marzo 1980 nel corso della 177^a assemblea plenaria svoltasi il 26 e 27 marzo 1980,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità meno 2 astensioni:

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Per la tutela e l'informazione del consumatore è estremamente indispensabile instaurare un sistema

d'informazione tra Stati membri circa i pericoli derivanti dall'uso di beni di consumo. Nell'ambito di una garanzia sui prodotti, tale sistema può anche tutelare il produttore da un'estensione delle richieste di risarcimento dei danni.

1.2. In considerazione dell'aumento degli scambi e della produzione di massa all'interno della Comunità è necessario prevedere un sistema di allarme precoce per i prodotti pericolosi in modo di poter eliminare un pericolo grave ed immediato. Perciò la proposta in esame pone l'accento principale sul rapido scambio d'informazioni riguardanti i pericoli nella utilizzazione di beni di consumo. Il sistema tende ad instaurare una tempestiva comunicazione tra i vari Stati membri ogni qualvolta vengono riscontrati prodotti pericolosi, difettosi o avariati nella rete di commercializzazione. Si potrebbe così riuscire a togliere i beni che rappresentano un pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori dalla rete di distribuzione con una procedura semplice e immediata. In tal caso dovrebbero essere elaborate delle modalità affinché i prodotti, che a causa della loro pericolosità devono essere ritirati dal mercato di uno Stato membro, non vengano smerciati in altri Stati membri, né esportati verso paesi terzi.

1.3. Il sistema d'informazione dovrebbe valere anche quando i consumatori possono entrare in possesso di detti prodotti, cioè indipendentemente dal fatto che essi vengano o no commercializzati in uno Stato membro.

1.4. Il proposto scambio di informazioni tra i vari Stati membri è nel loro stesso interesse e, ad avviso del Comitato, non esistono dubbi sull'utilità dello scopo che si prefigge. Al momento di attuare lo scambio d'informazioni potrebbero però sorgere dei problemi sia gravi che lievi.

1.5. *Attualità del sistema d'informazione*

1.5.1. Senza per questo essere favorevole all'instaurazione di un nuovo apparato amministrativo, il Comitato ritiene necessario nominare un'unica autorità nazionale competente — e così pure un unico servizio responsabile all'interno della Commissione — per garantire la massima trasparenza del sistema.

Dovrebbero inoltre essere progressivamente elaborati dei criteri omogenei di valutazione del pericolo, cui faccia riscontro un'uniformità di indirizzi tra le autorità nazionali e quella comunitaria.

1.5.2. Il Comitato si chiede inoltre se, oltre alle organizzazioni già esistenti e citate in un elenco della relazione, non sia il caso di chiamare a fare parte del sistema d'informazione anche le organizzazioni neutrali ed obiettive esistenti a livello nazionale che si occupano di esaminare i prodotti.

1.5.3. Anche se non viene specificato nella proposta di decisione, sarebbe necessario valutare, sulla base delle esperienze raccolte con il sistema d'informazione proposto, la possibilità di includervi anche i paesi terzi.

1.5.4. A parere del Comitato è indispensabile evitare qualsiasi discriminazione nel trattamento delle informazioni a seconda che si tratti di merce d'importazione o di merce prodotta da un'impresa nazionale.

1.5.5. Il Comitato rileva infine una mancanza di precisione per quanto riguarda le disposizioni relative all'attuazione del sistema come pure l'assenza della descrizione del funzionamento dei rispettivi sistemi nazionali.

2. Osservazioni ai singoli articoli

2.1. *Articolo 1*

2.1.1. Il sistema d'informazione si propone solo di mettere in guardia di fronte ai pericoli per la salute o per la sicurezza e di adottare i provvedimenti per la salvaguardia. A tal fine il Comitato ritiene necessario prevedere anteriormente alla diffusione delle informazioni, una rapida consultazione preliminare

con il produttore o l'importatore del bene ritenuto pericoloso. Inoltre, se questi ultimi ottemperano tempestivamente a quanto richiesto dalle autorità nazionali, il meccanismo comunitario non dovrebbe scattare, a condizione che il prodotto in parola non venga esportato altrove e che non vi sia motivo di temere altri pericoli.

Il Comitato fa notare che in proposito vanno distinti due tipi di misure.

2.1.2. In un primo tempo le informazioni dovrebbero mantenere un carattere riservato, a meno che non sussista un pericolo imminente per la vita e la salute dei consumatori. I provvedimenti necessari dovrebbero essere adottati in stretta collaborazione tra le autorità competenti ed il produttore o l'importatore responsabile.

2.1.3. Se il primo tipo di misure non conduce ad un risultato soddisfacente, dovrebbe esserne data in un secondo tempo e tramite i mass-media una comunicazione pubblica, su preventiva, motivata decisione dell'autorità comunitaria, senza tuttavia che ciò provochi un ritardo.

2.1.4. Quanto ai provvedimenti più adeguati che la Commissione può adottare sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato parte dal presupposto che rientrino nelle competenze di tale istituzione.

2.2. *Articolo 2*

2.2.1. L'esclusione di tutti i prodotti destinati ad uso professionale limita notevolmente il campo di applicazione della proposta di decisione. Il Comitato ritiene necessario che comunque vengano contemplati dalla proposta di decisione i prodotti destinati in pari tempo ad uso privato e professionale.

2.3. *Articolo 3*

2.3.1. Con questo articolo la proposta di decisione non si limita a disciplinare lo scambio di informazioni. La proposta, che si definisce «sistema di informazione», chiede agli Stati membri di non comunicare soltanto delle informazioni, ma di adottare eventualmente i provvedimenti del caso e di darne comunicazione. È indubbio che il sistema ha un senso se un pericolo, riconosciuto tale, viene non già soltanto comunicato a titolo informativo, ma anche contrastato con provvedimenti adeguati. Il Comitato nota con compiacimento che è stata inserita anche l'informazione sui provvedimenti adottati.

2.3.2. La Commissione dovrebbe ugualmente intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare qualora gli Stati membri non adottino le misure necessarie, o nel caso di valutazioni divergenti circa la pericolosità di uno stesso prodotto, o quando i prodotti sono sottoposti ad una specifica normativa comunitaria.

2.4. *Articolo 4*

2.4.1. Riferendosi alle osservazioni di carattere generale (punto 1.5.1) il Comitato ritiene opportuno

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

nominare un'unica autorità competente a livello nazionale — e così pure un unico ufficio responsabile all'interno della Commissione — per garantire la massima trasparenza del sistema.

2.5. *Articolo 5*

2.5.1. Il Comitato considera adeguato il termine di 6 mesi concesso agli Stati membri per i lavori preliminari occorrenti a tale organizzazione.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito:

Punto 1.5.5

Modificare il primo paragrafo e aggiungere un secondo:

«Il Comitato rileva una notevole mancanza di precisione per quanto riguarda le disposizioni relative all'attuazione del sistema, come pure l'assenza della descrizione del funzionamento dei rispettivi sistemi nazionali.

L'eccessivo semplicismo della proposta fa temere che le modalità di applicazione di questo meccanismo siano totalmente improprie ad impedire ogni abuso (possibilità di distorsioni della concorrenza, di discriminazioni a danno dei prodotti importati, di divulgazione di informazioni errate che ledano il buon nome del produttore e che creino reazioni di panico ingiustificate tra i consumatori, ecc.)».

Motivazione

Occorre mettere in evidenza tutte le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancanza di precisione e dall'eccessiva genericità della proposta di decisione che non tiene conto di alcuna garanzia giuridica.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 13; voti contrari: 45; astensioni: 21.

Punto 2.2.1

Omettere questo punto.

Motivazione

Il campo di applicazione della proposta di decisione è già particolarmente vasto comprendendo infatti tutti i prodotti di consumo.

L'inclusione dei prodotti destinati in pari tempo ad uso privato e professionale susciterebbe certamente delle controversie circa l'inclusione o meno di determinati beni.

Inoltre i compiti di sorveglianza delle autorità nazionali preposte all'applicazione del sistema comunitario rischierebbero di essere ulteriormente allargati rendendo così inevitabile la creazione di nuove strutture amministrative.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 7; voti contrari: 46; astensioni: 17.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione internazionale

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 254 dell'8 ottobre 1979, pagina 1.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 14 agosto 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 14 agosto 1979,

vista la direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 78/1016/CEE del 23 novembre 1978⁽²⁾,

(¹) GU n. L 21 del 29. 1. 1976, pag. 10.

(²) GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 31.

visti i propri pareri sull'argomento, adottati rispettivamente il 27 novembre 1975 e il 29 marzo 1978 ⁽¹⁾,

vista la decisione presa il 14 settembre 1979 dal proprio presidente di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di predisporre il parere in materia (articoli 22 e 46 del regolamento interno),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 12 marzo 1980 (131^a riunione),

vista la relazione presentata dal relatore Zünkler,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

considerato che nella Comunità vigono regolamentazioni differenti nel campo dei requisiti minimi in materia di caratteristiche tecniche delle navi della navigazione interna e che, oltre al regolamento di visita delle navi del Reno e al di fuori del campo di applicazione della convenzione di Mannheim, esistono pure disposizioni a carattere nazionale,

considerato che, in conformità del disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1976, «le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le idrovie interne esistenti nella Comunità», e che inoltre, a mente dell'articolo 3, paragrafo 3, «gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno», regolamento che acquista in tal modo valore a livello europeo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità meno 2 astensioni:

1. Il Comitato conferma il proprio punto di vista e accoglie favorevolmente le misure volte ad armonizzare i requisiti minimi in materia di caratteristiche tecniche delle navi della navigazione interna. Tali provvedimenti vanno infatti a vantaggio sia del ravvicinamento delle condizioni di concorrenza, sia di una maggiore sicurezza del posto di lavoro.

2. Il Comitato ha esaminato in maniera approfondita la proposta di direttiva del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna — presentata dalla Commissione — e si è convinto che sulla base del regolamento di visita delle navi del Reno è stata elaborata una regolamentazione completa e particolareggiata, che tiene conto dei progressi compiuti in campo tecnico e sociale.

3. Il Comitato nota tuttavia che non sono stati presi sufficientemente in considerazione alcuni aspetti e sviluppi in materia di costruzione e di funzionamento delle navi della navigazione interna, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento di tutte le possibilità tecniche per migliorare la sicurezza del traffico e per rendere più sicure e snelle le operazioni.

Il Comitato rimanda in proposito alle osservazioni particolareggiate che figurano nella relazione elaborata dalla sua sezione specializzata «Trasporti e comunicazioni» e che considera parte integrante del presente parere. In tale contesto bisogna altresì prevedere la possibilità di tener conto, mediante un appropriato adeguamento delle norme tecniche, delle peculiarità regionali di determinate zone idroviarie.

4. Il Comitato sottolinea inoltre la necessità di evitare, per quanto possibile, regolamentazioni che si discostino dal regolamento di visita delle navi del Reno e dal regolamento di visita della Commissione economica per l'Europa (ECE) che si riferirà a tale regolamento. Qualora rispetto alla proposta della Commissione detti regolamenti si dovessero in parte ritenere superati, sotto il profilo tecnico o sociale, bisognerebbe mettere a punto un loro appropriato adeguamento.

5. Il Comitato raccomanda pertanto di rielaborare la proposta di direttiva in modo da evitare errori tecnici, da non creare nel settore della navigazione interna ostacoli non giustificati dal punto di vista dei trasporti, e per impedire il crearsi di situazioni giuridiche poco chiare.

6. Il Comitato insiste sull'opportunità che la Commissione tenga conto delle osservazioni formulate nella citata relazione, in quanto i criteri tecnici cui si fa ivi riferimento rivestono un'importanza tutta particolare, e non possono pertanto essere trascurati in una regolamentazione comunitaria che miri al progresso in tale settore.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

⁽¹⁾ GU n. C 35 del 16. 2. 1976, pag. 42 e GU n. C 181 del 31. 7. 1978, pag. 29.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri sul territorio di un altro Stato membro

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 207 del 17 agosto 1979, pagina 14.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 19 settembre 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 19 settembre 1979,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari sociali» l'incarico di predisporre il parere in materia (decisione del 25 settembre 1979),

visto il parere adottato dalla suddetta sezione il 13 marzo 1980,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Roseingrave, relatore,

visto quanto deliberato nella 177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980 (seduta del 26 marzo),

considerato che in diversi pareri il Comitato ha sempre posto l'accento sul diritto alla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea,

considerato che il diritto di soggiorno per tutti i cittadini della Comunità dovrebbe far parte dei diritti da riconoscere loro in via prioritaria, nel contesto dell'auspicabile sviluppo dell'integrazione politica,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Introduzione

1.1. Con la proposta in oggetto, la Commissione soddisfa la richiesta, presentata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 16 novembre 1977, relativa alla concessione di diritti speciali ai cittadini della Comunità europea, in applicazione della decisione presa al vertice di Parigi svoltosi nel dicembre 1974 (punto 11 del comunicato finale).

1.2. Attualmente, i cittadini degli Stati membri desiderosi di risiedere a titolo permanente in uno Stato membro senza esercitarvi una qualsiasi attività economica rientrano nella regolamentazione generale relativa agli stranieri e sono trattati, in materia di condizioni di soggiorno, come cittadini di paesi terzi, e sottoposti al potere discrezionale degli Stati membri ospitanti.

1.3. La proposta di direttiva in oggetto mira a colmare parzialmente questa lacuna del diritto comunitario precisando le modalità secondo le quali il suddetto diritto di soggiorno può essere esercitato da certe persone non attive.

Non si è ritenuto possibile al momento attuale proporre il riconoscimento di un diritto di soggiorno proprio per tutti i cittadini degli Stati membri. Quest'idea è stata scartata soprattutto a causa dei periodi di transizione che saranno applicati agli Stati aderenti, affinché sia assicurata la realizzazione completa della libera circolazione dei lavoratori.

1.4. Il principio su cui poggia la proposta è il riconoscimento di un diritto di soggiorno proprio negli Stati membri ai cittadini comunitari di più di 18 anni.

1.5. I figli di età inferiore ai 18 anni, nonché il coniuge che non ha risorse proprie, non hanno un diritto di soggiorno diretto, bensì derivato da quello della persona da cui dipendono economicamente, a condizione di risiedere con lei nel paese ospitante. Se si tratta di figli di più di 18 anni che non hanno risorse personali e sono a carico di un cittadino di uno Stato membro, un diritto proprio è loro riconosciuto se sono studenti, in senso lato, altrimenti il loro diritto di soggiorno deriva da quello del cittadino da cui dipendono.

1.6. Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva del Consiglio in merito al diritto di soggiorno di cittadini di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, poiché una tale proposta era attesa da molto tempo, specialmente viste le decisioni del vertice di Parigi svoltosi nel dicembre 1974 (punto 11 del comunicato finale). Il diritto di soggiorno per tutti i cittadini comunitari dovrebbe far parte dei diritti riconosciuti loro in via prioritaria. L'elemento peculiare della libera circolazione delle persone è il diritto dei cittadini di scegliere liberamente la loro residenza sul territorio nazionale e nell'area della Comunità europea. Il Comitato ha in passato sottolineato che questo diritto fondamentale fa parte dei principi generali che sono validi per tutti gli Stati membri ⁽¹⁾.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato ritiene che nell'attuare la direttiva si verrà a creare l'esigenza di una definizione più chiara ed esauriente di termini quali «coniuge», «membri della famiglia» e «soggiorno». Data la diversità dei sistemi giuridici esistenti negli Stati membri, probabilmente sarà necessario lasciare che tali definizioni vengano incorporate nelle norme di applicazione definite dagli Stati membri. Tuttavia, il Comitato richiama l'attenzione sulle difficoltà di definizione che potrebbero insorgere e sugli effetti di vasta portata che la direttiva proposta potrebbe avere in campi come la competenza giurisdizionale, l'imponibilità fiscale, il diritto di voto, l'iscrizione ai regimi di sicurezza sociale, ecc. Il Comitato affronta in maggior dettaglio tali questioni esaminando i relativi articoli.

(1) Vedi parere sul programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (GU n. C 12 del 17. 1. 1976) e parere sui problemi dei lavoratori frontalieri (GU n. C 128 del 21. 5. 1979).

Il Comitato giudica inoltre che il termine «minimo di sussistenza» dovrebbe essere in una certa misura chiarito, in quanto nei diversi Stati membri potrebbero verificarsi notevoli variazioni nel metodo di calcolo di tale «minimo di sussistenza».

2.2. Il Comitato osserva che non viene chiarito in che modo questa direttiva potrebbe riguardare, ad esempio, i figli illegittimi e le coppie stabili non sposate.

2.3. Il Comitato chiede in che modo una persona che desidera esercitare il diritto di soggiorno a norma della nuova direttiva dovrà provare di disporre di mezzi di sussistenza. Esso esprime alcune preoccupazioni circa il fatto che la condizione del minimo di sussistenza, se non è precisamente definita, possa essere utilizzata per discriminare i gruppi sociali economicamente più deboli, oppure per attuare politiche discriminatorie tese a limitare l'immigrazione di determinati gruppi. Il Comitato, pur comprendendo la difficoltà che presenta l'elaborazione, nella direttiva in oggetto, di regolamentazioni dettagliate che vincolino tutti gli Stati membri, ritiene che le norme e i criteri riguardanti tali prove debbano essere chiaramente definiti nella disciplina d'applicazione. In caso contrario delle decisioni arbitrarie di uno Stato membro su tale questione potrebbero portare ad eludere la direttiva.

2.4. Secondo il Comitato, quando nella direttiva si fa riferimento alla necessità che i cittadini «provino di possedere risorse sufficienti per sopperire ai loro bisogni e eventualmente a quelli dei membri della loro famiglia a loro carico» si intende che al momento della prima richiesta di soggiorno nel paese ospitante è necessario fornire la prova di possedere mezzi di sussistenza sufficienti per l'intero periodo quinquennale. Esso considera tuttavia che ciò dovrebbe essere definito più esplicitamente negli articoli 4 e 6.

2.5. Il diritto di lasciare il paese ospitante è un diritto fondamentale nelle democrazie occidentali e dovrebbe quindi essere messo in risalto nella relazione che precede la proposta di direttiva.

2.6. Il Comitato rileva che il diritto di soggiorno proposto nella direttiva in esame non avrà alcuna ripercussione sugli accordi relativi alla libera circolazione della persone attualmente in vigore nell'ambito dei paesi scandinavi. Tale diritto riguarda i cittadini della Danimarca, non i semplici residenti. Le persone che soggiornano in Danimarca ai termini della proposta di direttiva sarebbero considerate residenti e non cittadini, e in quanto tali non acquisirebbero il diritto di libera circolazione all'interno della Scandinavia.

2.7. Il Comitato ha sollevato il problema di come la direttiva proposta influenzerà le tendenze generali dei movimenti migratori all'interno della Comunità. Sembra ragionevole prevedere che alcune persone potrebbero voler trasferirsi in un altro Stato membro economicamente più sviluppato, ad esempio per usufruire di una legislazione sociale più progressiva. Il Comitato rileva i problemi insiti in tali possibili movimenti migratori e sottolinea che le loro cause di fondo risiedono tra l'altro nelle gravi insufficienze della politica regionale europea. Se si vogliono ridurre tali movimenti, le regioni strutturalmente sottosviluppate d'Europa, dove le opportunità di occupazione sono scarse e le privazioni sociali diffuse, devono essere rese più attrattive. Far parte della Comunità europea deve significare anche una maggiore solidarietà verso i cittadini di altri Stati membri che hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intera Comunità.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Articolo 1, paragrafo 1*

3.1.1. Il Comitato osserva che questo articolo potrebbe dar luogo ad una serie di problemi di interpretazione.

Il paragrafo 1 enuncia il diritto fondamentale di soggiorno, ma potrebbero sorgere delle contestazioni su ciò che si intende per «soggiorno». Il Comitato rammenta che mentre nei sei Stati membri originari, i cui sistemi giuridici si fondano sul codice napoleonico, molti diritti derivano dalla cittadinanza, nei tre nuovi Stati membri la competenza giurisdizionale della «legge comune» dipende dal domicilio o in alcuni casi dalla residenza. Inoltre, la convenzione dell'Aia sul diritto privato internazionale tende a collegare la giurisdizione dei tribunali nel campo del diritto privato alla residenza o alla «residenza abituale».

3.1.2. Secondo il Comitato la direttiva introduce semplicemente un diritto di soggiorno e sarà compito dei singoli Stati membri stabilire quali diritti e doveri sono ad esso collegati. Questa è forse l'unica via praticabile, ma al tempo stesso il Comitato esprime il timore che questo illimitato grado di flessibilità possa significare che un paese ospitante conceda diritti molto estesi a chi beneficia, a norma della direttiva, del diritto di soggiorno, mentre un altro assicuri loro un trattamento non molto diffe-

rente da quello riservato agli stranieri non comunitari. Il Comitato ritiene che gli Stati membri dovrebbero quanto meno chiarire nelle rispettive regolamentazioni di applicazione che cosa intendono esattamente con termine «soggiorno».

3.1.3. La Commissione fa rilevare che la proposta di concedere un «diritto di soggiorno» permanente ai cittadini degli Stati membri e alle loro famiglie poggia essenzialmente sugli articoli 56, paragrafo 2, e 235 del trattato di Roma. All'epoca dell'istituzione della Comunità nel 1958, il diritto di soggiorno dipendeva in grande misura *dall'attività economica svolta*, ma da allora sono sopravvenuti molti cambiamenti socio-economici. Il trattato conferisce «il diritto di soggiorno» non solo a chi esercita un'attività economica ma anche a chi riceve delle prestazioni di servizio. Inoltre, non si può chiedere a chi ha trascorso la maggior parte della sua vita in un altro Stato membro di lasciare lo Stato ospitante una volta compiuti 65 anni. Il vertice di Parigi del 1972 rafforzò il ricorso all'articolo 235. Il diritto di soggiorno può essere giustificato anche a norma dell'articolo 2 del trattato.

3.2. *Articolo 1, punto 2*

3.2.1. Anche in tal caso il Comitato ritiene che potrebbero insorgere delle difficoltà per stabilire il significato preciso di «membri della famiglia». La famiglia contemplata dalla direttiva comprende, ad esempio, un nucleo familiare stabile (padre, madre, figli) convivente senza che sia stato contratto matrimonio legale? Sono compresi i figli «illegittimi» e/o i parenti lontani? Lo stato giuridico di tali persone è diverso nei vari Stati membri, e dunque sarebbe impossibile per la Commissione dare nella direttiva una definizione universalmente valida; tuttavia, il Comitato sottolinea la necessità che ciascuno Stato membro specifichi i termini in questione.

3.3. *Articolo 1, punto 3*

3.3.1. Tale articolo conferisce agli Stati membri poteri discrezionali («favoriscono l'ammissione») circa l'ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia di un cittadino. Secondo il Comitato l'articolo non concede alcun diritto reale di soggiorno agli «altri membri della famiglia». Essa, tuttavia, giudica importante che si assicuri la non ammissione dei «girovaghi indesiderati», come ad esempio di coloro che vanno da un paese all'altro per usufruire di un migliore minimo di sussistenza.

3.4. *Articolo 2*

3.4.1. Il Comitato sottolinea la necessità di sancire con chiarezza il diritto, per coloro che hanno soggiornato in uno Stato membro in base alla direttiva, nonché per i cittadini dello Stato in questione, di lasciarlo in piena libertà, poiché tale diritto è fondamentale nel sistema democratico dell'Europa occidentale.

3.5. *Articolo 3*

Il Comitato non ha particolari osservazioni in merito.

3.6. *Articolo 4*

3.6.1. Il Comitato comprende, da quanto la Commissione propone, che chi desidera beneficiare del diritto di soggiorno è tenuto a provare, al momento della prima richiesta di soggiorno nel paese ospitante, di possedere risorse sufficienti per l'intero periodo quinquennale. Ciò tuttavia non risulta con chiarezza dal testo della direttiva, e il Comitato ritiene che dovrebbe essere definito in modo esplicito, in quanto, come già osservato, la prova in questione potrebbe tra l'altro risultare impraticabile, se non indesiderabile.

3.7. *Articolo 5*

Il Comitato non ha particolari osservazioni in merito.

3.8. *Articolo 6*

3.8.1. Il Comitato ha chiesto dei chiarimenti circa il tipo di documenti contemplati alla lettera b), relativa alla prova documentale delle risorse. La Commissione ha sostenuto che definire un elenco dettagliato di documenti risulterebbe troppo vincolante per gli Stati membri; essa prevede che il cittadino possa produrre un elenco di beni di cui dispone certificato dalle autorità fiscali del suo paese di origine. Il Comitato ritiene che l'applicazione di tale disposizione possa dar luogo ad alcune difficoltà, date le differenze esistenti tra gli Stati membri.

3.9. *Articoli 5, 7, 8 e 9*

Il Comitato non ha osservazioni particolari in merito.

3.10. *Articolo 10*

3.10.1. Il Comitato auspica che la direttiva venga applicata quanto prima, ma ritiene al tempo stesso che un periodo di 18 mesi sia un termine più realistico, tenendo conto del tempo richiesto per l'elaborazione della necessaria legislazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 165 del 2 luglio 1979, pagina 1.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 22 maggio 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 22 maggio 1979,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza in data 21 maggio 1979 di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia,

visto il parere adottato dalla suddetta sezione nel corso della sua riunione del 5 marzo 1980,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Wylie, relatore,

visto quanto deliberato il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

a maggioranza, con 3 voti contrari e 13 astensioni:

Il Comitato approva le proposte della Commissione sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato rileva che la Commissione propone un'armonizzazione opzionale piuttosto che totale. Data l'importanza che nella direttiva hanno gli aspetti di sicurezza, e per evitare la persistenza di ostacoli commerciali, dovuti in particolare all'introduzione di nuove misure legislative nazionali divergenti, che impediscono una effettiva concorrenza, il Comitato ritiene che la proposta della Commissione a tale riguardo vada accettata soltanto nel caso venga prevista un'armonizzazione totale.

1.2. Il Comitato rileva che la Commissione, in taluni casi, ha annesso una notevole importanza alla standardizzazione, prendendone in considerazione soprattutto gli aspetti di sicurezza. Pur accettando tale ottica, il Comitato si è domandato se la Commissione avesse tenuto sufficientemente conto dei problemi relativi agli scambi tra i paesi della CEE e gli altri paesi, fermo restando l'obiettivo fondamentale dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

2. Osservazioni di ordine particolare

2.1. Articolo 1

Il Comitato teme che la parte riguardante i tipi di dispositivi non compresi nel campo di applicazione sia poco chiara e incompleta. Ritiene pertanto che la formulazione andrebbe così modificata (aggiunte in corsivo):

1. La presente direttiva si applica ai carrelli semoventi per movimentazione fino ad una capacità massima di 10 000 kg.

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti dispositivi:

- a) apparecchi a benna detti dumper o motocarriole, utilizzati nei cantieri edili e stradali;
- b) trattori stradali, autocarri e apparecchi edili *da usare sulle pubbliche vie, in silvicoltura e in agricoltura e nei cantieri edili e stradali* e carrelli utilizzati in miniera;
- c) *furgoncini per la consegna del latte e veicoli simili*;
- d) apparecchi elevatori impilatori che possono spostarsi soltanto entro guide, detti «traslatori per stoccaggio»;
- e) i carrelli semoventi per movimentazione con portata superiore a 10 000 kg e i carrelli trattori con *forza nominale di trazione al gancio superiore ai 20 000/N*;
- f) carrelli a portale;
- g) trattori e carrelli senza conducente;
- h) *attrezzature usate per manutenzione ad altezze elevate*;
- i) *carrelli alimentati da fonti esterne di energia elettrica*;
- j) *gru mobili*;
- k) *piattaforme di sollevamento mobili*.

2.2. Articolo 2

Ancora una volta il Comitato è molto preoccupato che la definizione possa includere prodotti che non dovrebbero essere inclusi ed escluderne altri che non dovrebbero esserlo. In particolare la definizione dovrebbe garantire che:

- a) nel testo inglese siano inserite le parole «self propelled» (in italiano: semoventi) per escludere i carrelli manovrati a mano;
- b) l'espressione «deposito su scaffalature» è già compreso nella parola «impilamento» poiché la prima operazione consiste nel sollevare un carico e deporlo in una casella di scaffalatura, mentre la seconda consiste nel sollevare un carico e deporlo su di una pila costituita da carichi simili;
- c) il «posto di guida... appositamente allestito» può anche essere incernierato al carrello;
- d) i carrelli fuori strada possono essere muniti di dispositivi di carico diversi da quelli «scorrevoli in senso verticale su un castello» per esempio quelli con verricelli a catena o a funi metalliche e meccanismi del tipo a gruppo di retrazione.

2.3. La proposta di direttiva prevede la messa a punto di una disposizione relativa al tetto di protezione; essa ne specifica inoltre in dettaglio costruzione e prove. Purtroppo il testo è formulato in maniera tale che non è possibile scostarsi dalle disposizioni, ma al tempo stesso, se un produttore non può rispettare le caratteristiche di costruzione sembra che abbia la possibilità di fare completamente a meno di tale dispositivo. Il Comitato ritiene che ciò non sia nelle intenzioni della direttiva.

2.4. I carrelli destinati ad essere usati in ambienti dove esista il rischio di esplosione non sono esclusi dalla direttiva, eppure l'allegato I non fa riferimento ad alcuna disposizione speciale ad essi applicabile. Il Comitato ritiene che la direttiva debba chiarire che i carrelli per tale uso devono rispettare le norme internazionali o nazionali prioritarie, ma per tutte le altre questioni devono conformarsi alle disposizioni della direttiva.

2.5. Il Comitato ritiene che i paragrafi di classificazione e definizione dell'allegato I siano troppo in rilievo e troppo particolareggiati, e dunque potrebbero essere ridotti. Esso ha inoltre rilevato discordanze tra le varie lingue e l'uso di espressioni di natura soggettiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale**

In seguito a un emendamento approvato nel corso del dibattito, è stata soppressa la parte seguente del parere della sezione:

«2.3. *Articolo 7, allegato 1, paragrafi 10.5.1.2 e 10.7.1.2.2*

La sezione raccomanda che entrambi i paragrafi vengano soppressi, pur essendo a conoscenza degli argomenti relativi alla sicurezza avanzati a loro sostegno. Essa rileva che i suddetti paragrafi contrastano con le norme ISO in materia. Secondo la sezione, gli elementi di prova apportati non sono sufficienti e gli argomenti relativi alla sicurezza non sono abbastanza convincenti.

Per quanto riguarda la disposizione dei comandi, la sezione è convinta che vi sono migliaia di carrelli che funzionano perfettamente e in modo sicuro pur avendo una disposizione dei comandi diversa da quella usuale nella pratica automobilistica.

Analogamente la sezione è persuasa che serbatoi di carburante integrati siano stati incorporati per molti anni in modo sicuro in migliaia di carrelli, specialmente nei veicoli di più elevata portata. Non è stata fornita alcuna prova di incidenti dovuti a tale metodo di costruzione.

In entrambi i casi le caratteristiche di progettazione proposte dalla Commissione provocherebbero una riprogettazione di un numero rilevante di carrelli da parte di vari produttori, con un conseguente incremento dei costi di produzione e una riduzione dei vantaggi commerciali senza un corrispondente aumento della sicurezza. Inoltre, pur convenendo sul principio dell'indipendenza della Comunità, c'è da osservare che tali prescrizioni comporterebbero differenze nelle caratteristiche di progettazione dei carrelli CEE in rapporto agli altri carrelli. Ciò potrebbe implicare che i produttori CEE che forniscono sia il mercato interno sia i mercati esteri, debbano fabbricare due tipi di carrelli industriali.

La sezione sottolinea che non si tratta semplicemente di chiedere più tempo per recepire queste due clausole nelle legislazioni nazionali, ma piuttosto se ne raccomanda la loro completa soppressione.

La sezione è d'accordo sui tempi previsti per l'applicazione del resto della direttiva».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 48; voti contrari: 37; astensioni: 8.

L'adozione di tale emendamento ha reso necessaria una modifica del paragrafo 1.2 del parere della sezione, redatto nei seguenti termini:

«La sezione giudica che la proposta della Commissione, nel tentativo di realizzare un equilibrio tra gli obiettivi, in alcuni casi promuova indebitamente la standardizzazione (vedi paragrafo 2.3), ritenendo che ciò sia collegato ai problemi di sicurezza; così facendo, la proposta trascura altri aspetti della direttiva, quali l'esigenza di evitare restrizioni sulla progettazione e la necessità di scongiurare ripercussioni negative sul commercio tra i paesi della CEE e gli altri paesi, fermo restando l'obiettivo fondamentale di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi».

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 212 del 24 agosto 1979, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 31 luglio 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata il 31 luglio 1979 dal Consiglio delle Comunità europee,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di incaricare la sezione «affari sociali» dell'elaborazione del parere e della relazione in materia (decisione presa il 25 settembre 1979),

visto il parere formulato dalla sezione il 13 marzo 1980,

vista la relazione presentata dal relatore Blasig,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

considerata l'importanza delle misure volte a prevenire gli incidenti rilevanti ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,

considerata la necessità di un'azione comunitaria in tale campo,

considerati i propri precedenti pareri in materia di protezione dell'ambiente e di tutela dei lavoratori,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità, meno 3 astensioni:

1. Osservazioni di carattere generale sugli scopi della proposta di direttiva

1.1. Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione di ravvicinare a livello comunitario la regolamentazione ed i provvedimenti volti a prevenire gli incidenti rilevanti collegati a determinate attività industriali che comportano l'uso di sostanze tossiche, esplosive o facilmente infiammabili. Una serie di incidenti rilevanti verificatisi nell'ultimo decennio ha dimostrato che non sempre le regolamentazioni esistenti a livello nazionale, e che si differenziano notevolmente tra loro, si rivelano sufficienti e andrebbero quindi completate da disposizioni comunitarie.

1.2. In proposito si deve riconoscere che una simile armonizzazione o un ravvicinamento delle regolamentazioni in materia non può limitarsi al minimo denominatore comune, bensì deve rappresentare un progresso.

1.3. Andrebbe anche mantenuta chiaramente l'interdipendenza esistente tra la necessaria protezione dei lavoratori all'interno dell'impresa — la sfera interna — e l'ambiente circostante l'impresa — protezione dell'ambiente e contro catastrofi.

1.4. Il Comitato rimanda, per quanto riguarda il primo argomento (sfera interna), al proprio parere in merito alla protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro (1).

1.5. Per imporre e controllare i provvedimenti di protezione all'esterno dell'impresa (sfera esterna) va

(1) GU n. C 297 del 28. 11. 1979.

ribadita la responsabilità prioritaria delle autorità competenti a livello nazionale e locale.

1.6. I necessari provvedimenti che le industrie e le amministrazioni devono porre in atto per prevenire incidenti rilevanti possono comportare notevoli spese per le imprese e per l'economia dei singoli Stati membri. Onde evitare distorsioni di concorrenza il Comitato approva un ravvicinamento delle legislazioni nel senso della direttiva citata.

1.7. In tutti i paesi industrializzati l'attività industriale e la diversificazione della produzione industriale hanno assunto dimensioni tali che la responsabilità delle imprese a proposito di eventuali pericoli per l'uomo e l'ambiente va controllata. Essa forma già oggetto di numerosi provvedimenti e disposizioni legislativi. Nella prevenzione degli incidenti rilevanti gli interventi del legislatore assumono una particolare importanza.

1.8. Il Comitato si rende conto che gli incidenti non possono essere sempre evitati e che nelle attività industriali non può venire escluso in maniera assoluta un certo rischio per l'uomo e per l'ambiente. Si tratta quindi soltanto di fare tutto quanto è ritenuto umanamente necessario per prevenire i rischi.

1.9. Il Comitato considera che la costruzione di impianti sicuri sia assolutamente prioritaria in tale contesto. Il loro controllo permanente è indispensabile quanto il controllo delle attività e le misure previste in caso di catastrofe.

1.10. La proposta della Commissione va approvata poiché prevede dei provvedimenti differenziati a seconda del tipo di attività industriale, della quantità e pericolosità delle sostanze prodotte, trasformate o immagazzinate. Tuttavia a parere del Comitato non è stato particolarmente felice giustapporre l'articolo 4, che contiene una disposizione generale fondamentale e valida per tutti gli stabilimenti, con le proposte specifiche dell'articolo 5, che interessa le imprese nelle quali le sostanze di cui all'allegato II vengono prodotte o trasformate. Il fatto di avere riunito le due problematiche in un'unica proposta di direttiva crea numerosi problemi, specie per quanto riguarda i passaggi; ad esempio uno stabilimento soggetto fino ad ora solo alle disposizioni generali dell'articolo 4, ricade poi, a causa di cambiamenti verificatisi a livello aziendale, sotto i provvedimenti specifici previsti dall'articolo 5. In casi simili è particolarmente dubbio, e per le autorità competenti praticamente impossibile, individuare a che punto intervenga tale passaggio, in quanto il rapporto previsto dall'articolo 4 non contiene dati specifici su tipo e quantità delle sostanze prodotte o trasformate.

1.11. La possibilità di attuare in pratica i provvedimenti dipende in larga misura dal fatto se gli obblighi d'informazione, comunicazione, supervisione o

controllo sono conformi ai principi sopra indicati. Essa dipende inoltre essenzialmente dalla chiarezza con la quale vengono formulati i concetti per consentire di prendere adeguate precauzioni che possano essere mantenute in pratica anche in futuro. Le amministrazioni, gli istituti e gli organismi competenti degli Stati membri devono inoltre essere in grado, in base alle attrezzature ed alla formazione del loro personale, di attuare in maniera efficace le misure preventive.

1.12. Il Comitato si compiace per l'obbligo, previsto dalla Commissione, di informare i lavoratori dello stabilimento. Esso propone che tali informazioni vengano trasmesse anche ai rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dei comitati di sicurezza degli stabilimenti.

Il Comitato approva anche l'obbligo per le imprese di informare le autorità competenti.

1.13. L'informazione dell'opinione pubblica e della popolazione circostante sui pericoli e sulle misure da adottare deve risultare quanto più completa possibile. Tuttavia tale obbligo d'informazione sui processi produttivi dovrebbe essere limitato e tenere conto degli interessi dell'impresa che vanno protetti, senza peraltro impedire né la prevenzione dei pericoli né i provvedimenti di sicurezza, che vanno posti in atto nell'interesse della comunità.

Tutte le informazioni devono essere redatte in modo tale da risultare facilmente comprensibili ai destinatari.

1.14. In generale il Comitato sottolinea l'importanza che esso annette alla partecipazione delle autorità competenti locali alla preparazione e all'attuazione dei provvedimenti previsti dalla proposta di direttiva, in particolare per i piani d'emergenza validi all'esterno della fabbrica.

1.15. A parere del Comitato è indispensabile che in primo luogo gli impianti ed i processi di produzione siano, dal punto di vista tecnico, assolutamente perfetti e sicuri. Le spese necessarie a tale scopo risultano inevitabili.

1.16. I provvedimenti amministrativi previsti dalla proposta di direttiva dovranno essere valutati accuratamente sia sotto il profilo delle spese che provocheranno alle imprese, alle amministrazioni comunali ed ai contribuenti, sia dal punto di vista della loro efficacia dimostrabile. Le spese notevoli che i provvedimenti amministrativi comportano per le imprese risultano giustificabili solo nella misura in cui aumentano la protezione contro i rischi di incidenti rilevanti.

1.17. A parere del Comitato è necessario che la proposta di direttiva abbia solo un campo d'applicazione limitato e riguardi soltanto le attività indu-

striali, e non il trasporto fuori dal perimetro dell'impresa. Non dovrebbero inoltre essere comprese le imprese a carattere artigianale, né le attività di laboratorio, sempre che vengano svolte indipendentemente da attività industriali, né il commercio. Il Comitato considera inoltre che le esclusioni previste dall'articolo 2 sono giustificate, nella misura in cui siano già contemplate da altre disposizioni.

Tuttavia esso osserva che la protezione della popolazione, e però anche quella dei lavoratori, non è ancora pienamente garantita. Chiede quindi alla Commissione di studiare come possa venir assicurata la tutela contro gli incidenti rilevanti per le categorie sopra citate.

1.18. La sempre maggiore diversificazione della produzione rappresenta un ulteriore problema per l'uomo e per l'ambiente. Ciò potrebbe significare che alcune imprese utilizzano numerose sostanze pericolose in piccole quantità, hanno una gamma di produzione molto estesa ed usano dei metodi molto nuovi e poco conosciuti. Tali imprese sono spesso dislocate nella cerchia urbana, quindi in zone densamente popolate. In casi simili e in considerazione delle numerose incognite, risulta particolarmente difficile valutare i rischi tossicologici di incidenti.

1.19. Il Comitato rileva la notevole importanza di una ricerca più estesa di quanto non sia avvenuto fino ad ora sugli effetti a lunga scadenza degli incidenti di natura tossica, specie per la mutagenesi e la biodegradabilità. Esso auspica che la Commissione lanci delle iniziative in merito.

Osservazioni di carattere generale sul contenuto della proposta di direttiva

1.20. Secondo il Comitato la proposta di direttiva della Commissione necessita ancora di alcune osservazioni generali per quanto riguarda le definizioni. Ciò vale, segnatamente per i concetti «attività industriale», «sostanze pericolose» e «incidenti rilevanti». Il Comitato auspica che i concetti vengano formulati in modo più chiaro per una loro migliore applicazione pratica.

1.21. Il Comitato constata che l'articolo 4 vale anche per tutte le imprese contemplate dall'articolo 5.

1.22. Vi è altresì accordo nel non ritenere soddisfacente l'attuale formulazione dei punti 1 e 2 dell'allegato II della proposta della Commissione. Poiché per molte sostanze non sono attualmente ancora noti gli effetti tossicologici e numerose sostanze sono nuove, gli allegati della direttiva devono essere aggiornati di volta in volta in base ai nuovi dati emersi.

1.23. Il Comitato concorda inoltre sul fatto che il futuro elenco delle sostanze di cui al punto 1 dell'al-

legato II dovrebbe essere, per quanto possibile in base al livello delle conoscenze di quel dato momento, definitivo e vincolante.

1.24. Il Comitato ne trae le conclusioni seguenti:

- l'allegato II deve essere quanto più completo possibile e contenere dati chiari ed utilizzabili da tutti gli interessati;
- il principio dei limiti di quantità di cui al punto 1 è approvato;
- il comitato per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico deve disporre di criteri volti a semplificarli il compito.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

Il Comitato, fatte salve le osservazioni che seguono, sostiene in pieno la finalità della direttiva, così come viene presentata nell'articolo 1.

2.2. Articolo 1, punto 2, lettera a) — Attività industriale

A parere del Comitato la definizione data dalla Commissione non è molto valida. Esso ne propone quindi un riesame. La definizione dovrebbe venir completata nel modo seguente:

«... all'interno dello stabilimento e della relativa zona industriale o portuale, che comporti ...».

Esso si chiede inoltre se non sia necessario definire i concetti di stabilimento e d'impianto industriale onde prevenire interpretazioni divergenti nei singoli Stati membri.

Il Comitato è d'accordo nel ritenere che la direttiva non debba comprendere le attività di laboratorio svolte all'esterno dello stabilimento e indipendenti dall'attività industriale dell'impresa, a meno che non costituiscano un'attività industriale ai sensi della direttiva. Lo stesso dicasi per i trasporti effettuati all'esterno dello stabilimento, per il commercio e per le aziende a carattere artigianale.

2.3. Articolo 1, punto 2, lettera c) — Sostanze pericolose

A parere del Comitato la definizione «sostanze pericolose» non è soddisfacente. Considera soprattutto che il generico riferimento alla direttiva 67/548/CEE dia adito a dubbi in quanto si differenzia per obiettivi e campo di applicazione dalla proposta in

esame (la direttiva 67/548/CEE riguarda la commercializzazione, lo smercio e la distribuzione delle sostanze pericolose, mentre la direttiva in oggetto si occupa esclusivamente del caso di incidenti nella fabbricazione e nei processi di produzione). Il Comitato rileva che alcune definizioni della direttiva 67/548/CEE sono adatte, e altre no. Esso chiede quindi alla Commissione di valutare se non sia preferibile inserire nella proposta in esame i termini appropriati ripresi dalla direttiva 67/548/CEE.

2.4. *Articolo 1, punto 2, lettera e) — Incidenti rilevanti*

Il Comitato ha dibattuto a lungo il concetto «incidente rilevante» e si dichiara d'accordo con la formulazione proposta.

2.5. *Articolo 2*

Il Comitato constata che le eccezioni, proposte nella direttiva, sono giustificate e necessarie, dato che in tali campi esistono già a livello internazionale, comunitario e nazionale, numerose regolamentazioni. La direttiva non può comunque disciplinare le installazioni militari.

Il Comitato si rammarica che tali installazioni non possano essere comprese.

2.6. *Articolo 3*

Il Comitato approva in linea di massima l'articolo 3, benché riconosca che non è possibile ottenere una sicurezza assoluta.

2.7. *Articolo 4, punto 1*

2.7.1. Il Comitato si compiace per i provvedimenti previsti dall'articolo 4, sui quali formula le osservazioni che seguono.

Il Comitato reputa che un rapporto di sicurezza come è previsto all'articolo 4 della proposta possa essere ritenuto utile solo qualora sia breve e si limiti ai dati essenziali in materia di rischi di incidenti rilevanti, per esempio, dati riguardanti tipo e quantità delle sostanze specificate secondo l'allegato II, punto 1, anche qualora non raggiungano la soglia di quantità.

Ulteriori dati concreti contenuti nel rapporto rappresenterebbero per molte imprese un onere notevole e comporterebbero cospicue spese.

Il Comitato considera determinante che i provvedimenti adottati aumentino la sicurezza e che ciò sia dimostrabile.

2.8. *Articolo 5*

2.8.1. L'articolo 5 può essere giudicato solo tenendo presente l'allegato II.

2.8.2. Come già detto nella prima parte della relazione, il Comitato considera che la direttiva possa essere applicata solo se la Commissione procede ad un riesame dell'elenco delle sostanze di cui all'allegato II, che contiene le sostanze o categorie di sostanze pericolose e le rispettive quantità minime, nonché degli eventuali criteri.

2.9. *Articolo 5, punto 1*

2.9.1. In linea di massima il Comitato approva l'obbligo di notifica previsto dall'articolo 5 per le sostanze pericolose elencate nell'allegato II (ambito più specifico).

2.9.2. A parere del Comitato non occorre apportare modifiche di fondo alla proposta. Andrebbe invece conferita una maggiore concretezza ai particolari tecnici per rendere la direttiva di più semplice applicazione. Ciò vale ad esempio per il punto 1, lettera b), trattini 4 e 5. Il Comitato considera fondamentale valutare la sicurezza dell'impianto durante il processo produttivo. Esso ritiene che l'indicazione del principio sul quale si basano i sistemi volti a garantire la sicurezza nel processo di fabbricazione e la descrizione dei prevedibili guasti alle apparecchiature pericolose, e delle misure di prevenzione costituirebbero dei criteri più chiari ed inequivocabili rispetto alla vaga valutazione dei limiti di sicurezza, e rispettivamente all'analisi di affidabilità richiesta dalla proposta in oggetto.

È necessario aggiungere all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva:

- «— qualificazione del personale addetto agli impianti;
- una descrizione degli scambi di sostanze effettuati con altre imprese ubicate in un raggio di 500 m».

2.9.3. Quanto all'articolo 5, punto 1, lettera c), il Comitato propone di modificare il secondo trattino nel modo seguente:

- «— proposte di collaborazione dell'impresa con piani d'emergenza per l'esterno dello stabilimento».

Non vi sono osservazioni per i punti 2 e 3 dell'articolo 5.

2.9.4. Il Comitato propone un punto 4 formulato come segue:

«Il fabbricante trasmette le informazioni previste dal presente articolo al comitato di sicurezza ed igiene dell'impresa in questione».

2.10. Articolo 6

Il Comitato approva in linea di massima l'articolo 6. Esso desidera che l'obbligo d'informazione previsto per le modifiche delle misure di sicurezza riguardi solo quelle modifiche che risultano d'importanza capitale sotto il profilo della sicurezza, e non qualsiasi modifica, e inoltre che il concetto «un termine ragionevole» venga precisato ulteriormente.

2.11. Articolo 7

Il Comitato approva l'articolo 7. Considera che il punto 1 dell'articolo dovrebbe comprendere anche una regolamentazione sul coordinamento tra le autorità in modo da evitare poi diverse modalità d'intervento da parte di autorità.

2.12. Articolo 8

Il Comitato approva in sostanza la proposta della Commissione. Tuttavia i termini indicati dalla proposta non sono risultati completamente soddisfacenti. A parere del Comitato andrebbero istituite al riguardo delle priorità.

2.13. Articolo 9

Non vi sono osservazioni.

2.14. Articolo 10

2.14.1. A parere del Comitato l'articolo 10 contiene due distinti obblighi d'informazione per gli Stati membri nei confronti della Commissione:

1. dati sulle attività industriali (punto 1);
2. informazioni riguardanti gli incidenti verificatisi (punto 2).

2.14.2. A giudizio del Comitato la comunicazione alla Commissione degli incidenti verificatisi (punto 2) è giustificata ed importante. Tali informazioni possono servire ad uno scambio di esperienze e contribuire ad un più ampio rafforzamento dei provvedimenti preventivi.

2.14.3. Quanto alle informazioni riguardanti le attività industriali (punto 1), il Comitato ritiene necessarie delle limitazioni.

2.15. Articolo 11, punto 1

2.15.1. In questo articolo, come nell'articolo 12, andrebbe specificato per maggiore chiarezza che la banca di dati dovrebbe contenere le informazioni raccolte in base all'articolo 10.

2.15.2. Articolo 11, punto 2

Il Comitato si compiace per il contenuto del punto 2. Sarebbe tuttavia preferibile includervi soprattutto gli esperti in campo tecnologico nonché dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2.16. Articolo 12, punto 1

2.16.1. A parere del Comitato sarebbe opportuno aggiungere anche l'articolo 9 come riferimento.

2.16.2. Articolo 12, punto 2

Il Comitato ritiene che l'obbligo d'informazione dovrebbe comunque essere formulato in modo molto minuzioso per garantire che solo dei funzionari sottoposti al segreto d'ufficio abbiano accesso alle informazioni che riguardano interessi economici o aziendali. Il Comitato approva la limitazione concernente le persone che hanno accesso alle informazioni, a patto che essa non pregiudichi la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente.

2.17. Articolo 13

Non vi sono osservazioni.

2.18. Articolo 14

Il Comitato considera che ai lavori del comitato previsto all'articolo 14 dovrebbero partecipare anche i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2.19. Articoli 15, 16, 17 e 18

Non vi sono osservazioni.

3. Allegati

3.1. Allegato I

A parere del Comitato nell'allegato I andrebbe usata la stessa terminologia dell'articolo 1, punto 2, lettera c).

3.2. Allegato II

3.2.1. Il Comitato non considera sufficienti né l'elenco delle sostanze di cui al punto 1 né i criteri di cui al punto 2 per determinarne la pericolosità. Esso auspica che vengano stabiliti dei criteri trasparenti e che sia approntato un elenco vincolante e completo delle sostanze. Tale elenco dovrebbe essere definitivo, salvo essere poi sottoposto ad aggiornamenti periodici in base alle scoperte scientifiche ed ai ritrovati della tecnica. Tale aggiornamento dovrebbe essere effettuato dal comitato previsto dall'articolo 14 e seguenti.

3.2.2. La frase introduttiva dell'allegato II è lacunosa. Per quanto riguarda il termine «stabilimento» sorgono anche dei problemi terminologici. Il Comitato chiede che venga chiaramente fissato che a tale termine corrispondono realtà ben definite, identiche nelle varie versioni linguistiche e in tutti gli Stati membri. Se ciò non fosse il caso i criteri di cui all'allegato II per applicare l'articolo 5 potrebbero subire notevoli differenze d'interpretazione da uno Stato membro all'altro.

La prima frase dovrebbe impedire che, qualora in una determinata area vi sia una concentrazione di vari stabilimenti appartenenti ad una stessa impresa, non venga effettuata la notifica soltanto perché i singoli stabilimenti non trasformano o non immagazzinano le quantità minime delle sostanze previste dall'elenco.

3.2.3. La prima parte della frase vale però solo quando si tratta di stabilimenti che appartengono alla stessa impresa; sussiste invece una lacuna per gli stabilimenti appartenenti ad imprese diverse, ma che sono vicini tra loro. Sarebbe necessaria una chiarificazione in tale senso.

3.2.4. Allegato II, punto 1

Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione riguardante l'elenco delle sostanze sia insuffi-

ciente, dato che nella maggior parte degli Stati membri sono note molte più sostanze che rispondono già ai criteri tossicologici.

Viene generalmente accettata la soglia quantitativa come criterio di valutazione. Tuttavia vi sono opinioni diverse sulle modalità per stabilire detta soglia (indicazione quantitativa).

Il Comitato è d'accordo per affermare che le quantità elencate per le varie sostanze nell'allegato II dovrebbero essere rimesse in discussione e che l'attuale formulazione non risulta accettabile sotto tutti i punti di vista. Si deve pertanto partire dal presupposto che la proposta di direttiva deve comunque comprendere le sostanze più pericolose.

3.2.5. Allegato II, punto 2

I criteri di tossicità proposti dalla Commissione vengono considerati totalmente inadeguati e inutilizzabili. Il punto 2 dell'allegato II andrebbe quindi depennato.

3.2.6. Solo dopo ricerche ed esperimenti scientifici di vasta portata tali criteri possono risultare attendibili per gli imprenditori e per i lavoratori. Una loro applicazione fa inoltre sorgere notevoli difficoltà d'interpretazione e comporta il pericolo di condurre, a causa di imprecisioni, a dei risultati errati. Esperimenti effettuati in proprio senza controllo all'interno dello stabilimento non sempre tutelano quindi l'uomo e l'ambiente in maniere sufficiente contro i rischi.

I criteri di tossicità, previsti al punto 2 dell'allegato II della proposta, dovrebbero piuttosto costituire i criteri di valutazione per il comitato previsto dall'articolo 14. Il Comitato propone inoltre di ampliare per detto comitato i criteri in questione, specie inserendo la mutagenesi e la biodegradabilità.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Raffaele VANNI

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale**

Il seguente emendamento è stato respinto in sede di dibattito:

Punto 2.3

Sostituire il testo del punto 2.3 con quanto segue:

«A parere della sezione una definizione coerente di una sostanza pericolosa deve tenere conto tanto della possibilità che si verifichi un incidente rilevante quanto del suo impatto sull'ambiente. In tale contesto il riferimento generale alla direttiva 67/548/CEE risulta soddisfacente».

Motivazione

La definizione di sostanza pericolosa deve essere coerente per tutte le direttive che riguardano l'ambiente circostante senza peraltro ridurre il campo d'applicazione.

Il riferimento alla direttiva 67/548/CEE consente inoltre di inserire un elenco preciso di sostanze pericolose e di rendere così operativa la proposta di direttiva.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 27; voti contrari: 46; astensioni: 5.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 20 del 25 gennaio 1980, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 15 gennaio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della CEE, in particolare, gli articoli 43 e 100,

vista la decisione del Consiglio del 15 gennaio 1980 di consultarlo,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «agricoltura» la preparazione dei lavori in materia (decisione del 29 gennaio 1980),

visti i precedenti lavori e, in particolare, i propri pareri rispettivamente del 26 giugno 1969, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla fabbricazione e al commercio dei succhi di frutta e prodotti simili, e del 30 novembre 1978, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 75/726/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ⁽¹⁾,

ascoltata la relazione presentata dal sig. De Grave, relatore,

visto il parere emesso dalla sezione «agricoltura» nel corso della riunione del 6 marzo 1980,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le osservazioni che seguono:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato constata con soddisfazione che la Commissione ha ripreso i lavori per l'adozione della direttiva «bevande rinfrescanti analcoliche», come il Comitato stesso aveva chiesto nel parere del 30 novembre 1978, allo scopo di evitare confusioni tra i succhi di frutta e le altre bevande.

1.2. Il Comitato rammenta che nel succitato parere aveva chiesto di trovare una soluzione che consentisse di includere nella direttiva il succo di pomodoro.

1.3. Il Comitato constata che la mancanza di metodi comunitari di analisi rischia di porre problemi di ostacoli in alcuni settori, come quello dei succhi di frutta ricostituiti. Esso chiede alla Commissione di preparare una direttiva al riguardo.

1.4. Il Comitato suggerisce che vengano stabilite delle norme circa la qualità dell'acqua utilizzata nei succhi di frutta ricostituiti.

1.5. Quando la correzione dell'acidità naturale di un succo di frutta mediante succo di limone risulti inevitabile, occorre menzionare nell'elenco degli ingredienti la percentuale di succo di limone incorporato.

2. Osservazioni particolari

2.1. *Articolo 1, paragrafo 3, terzo comma (articolo 4, terzo capoverso della direttiva di base)*

Il Comitato invita a riformulare il comma in esame in modo da facilitarne l'interpretazione.

2.2. *Articolo 1, paragrafo 8 (articolo 11, quarto capoverso, lettera a) della direttiva di base)*

In alcuni casi la direttiva rende eccessivamente macchinoso il testo dell'etichetta. Potrebbe essere prevista una semplificazione, senza tuttavia nuocere al contenuto dell'informazione. Ad esempio la menzione «succo di pompelmo e di ananas a base di succo di pompelmo concentrato e di succo di ananas concentrato», figurante eventualmente in diverse lingue, potrebbe essere sostituita da «succo di pompelmo e di ananas a base di succo concentrato».

2.3. *Articolo 1, paragrafo 8 (articolo 11, terzo capoverso, lettera a), ii) della direttiva di base)*

Il Comitato chiede che il sottotitolo venga così completato:

«La ricostituzione dell'aroma secondo l'articolo 8, lettera c)».

2.4. *Articolo 1, paragrafo 8 (articolo 11, quinto capoverso della direttiva di base)*

Il Comitato chiede che si riprenda la vecchia formulazione che era più completa:

«immediatamente vicino alla denominazione, bene evidenziata rispetto a questa e ad ogni altro contesto».

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 26. 4. 1979.

2.5. *Articolo 1, paragrafo 8 (articolo 11, sesto capoverso della direttiva di base)*

Comitato si chiede se, analogamente, non sarebbe opportuno rinunciare, per i succhi zuccherati, alle menzioni relative al potere energetico dello zucchero.

Poiché la direttiva vieta ogni riferimento alla vitamina «C» nel caso di aggiunta di acido ascorbico, il

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto

Nel corso del dibattito è stato respinto il seguente emendamento:

Aggiungere un nuovo punto 1.6:

«Dato che l'articolo 1, punto 2, lettera c), della proposta della Commissione mira ad evitare confusioni tra i succhi di frutta e le altre bevande, ne consegue necessariamente che il succo di frutta è ottenuto esclusivamente con bacche e frutta aventi il colore, l'aroma e il sapore caratteristici del succo della frutta da cui provengono».

Motivazione

Il fatto di aggiungere succo di limone diminuirà certamente la qualità del succo di mela e di conseguenza il succo di mela al quale si è aggiunto acido citrico o succo di limone non deve essere venduto quale succo di mela (sidro), ma come miscela di succhi di frutta oppure sotto altre menzioni che lo distinguano nettamente dal puro succo di mela.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 5; voti contrari: la grande maggioranza; astensioni: parecchie.

Parere in merito ad una proposta della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 73 del 24 marzo 1980.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 15 febbraio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 15 febbraio 1980,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «agricoltura» il compito di elaborare il parere in materia,

visti i propri pareri emessi in precedenza su tale argomento,

vista la relazione presentata dal sig. Schnieders, relatore,

visto il parere adottato dalla sezione «agricoltura» nella riunione del 6 marzo 1980,

visto quanto deliberato dai propri membri il 27 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 55 voti favorevoli, 14 contrari e 13 astensioni:

1. Osservazioni preliminari

1.1. La Commissione osserva che esiste una stretta relazione fra le attuali proposte di prezzi agricoli e le proposte per il riassetto della politica agricola comune presentate il 30 novembre 1979 (1).

Senza giungere alle stesse conclusioni della Commissione, la quale ritiene che, nel caso specifico, le proposte formino un insieme indissociabile, il Comitato intende nondimeno sottolineare che il presente parere sulle proposte di prezzi agricoli per la campagna 1980/1981 tiene conto evidentemente dei pareri da esso formulati il 28 febbraio 1980 sulle proposte per il riassetto della politica agricola comune e che è quindi opportuno farvi riferimento.

1.2. Il Comitato vuole peraltro sottolineare lo stretto nesso che deve esistere tra la politica dei prezzi e la politica delle strutture e rimanda a tale proposito al proprio parere del 26 ottobre 1979 sulle proposte in materia di politica delle strutture agrarie (2).

2. Osservazioni generali del Comitato economico e sociale

2.1. Metodo oggettivo

(1) GU n. C 60 del 10. 3. 1980, pag. 30.

(2) GU n. C 53 del 3. 3. 1980, pag. 22.

2.1.1. Il Comitato constata che quest'anno la Commissione non ha applicato le cifre risultanti dai calcoli del metodo oggettivo. Per il Comitato è questo un fatto grave che potrebbe essere interpretato come la volontà di mettere in discussione la concezione della politica agricola comune sinora seguita, se dovesse risultare che la Commissione ha definitivamente rinunciato al metodo oggettivo, del quale il Comitato economico e sociale è sempre stato fautore, come base dei calcoli per le proposte di prezzi agricoli nella Comunità.

La Commissione ha pertanto ritenuto di dover presentare delle proposte fondate essenzialmente su un compromesso politico il quale tiene conto di vari elementi e, in special modo, delle difficoltà di bilancio della Comunità e della congiuntura economica e sociale.

2.1.2. Il Comitato riconosce che vi è un problema di bilancio e che è urgente risolverlo, ma l'esistenza di tale problema non è una ragione sufficiente per non applicare, finché non se ne troverà una soluzione, gli incrementi dei prezzi agricoli, che sono giustificati sul piano economico e su quello sociale.

2.2. *Gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato*

2.2.1. Secondo il Comitato non si deve perdere di vista la necessità di fornire una base durevole e solida al mercato comune agricolo per conseguire a lungo termine gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato. La politica agricola deve infatti mirare in modo costante al conseguimento simultaneo di tutti gli obiettivi di cui all'articolo 39, primo comma, del trattato:

- incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- stabilizzare i mercati;
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2.2.2. Si deve però constatare che anche quest'anno solo la garanzia degli approvvigionamenti e l'incremento — innegabile — della produt-

tività sono state conseguite nel loro insieme. Pertanto, tre degli obiettivi fondamentali dell'articolo 39 non sono ancora stati conseguiti nel 1980 e cioè:

- il miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- la consegna ai consumatori di prodotti a prezzi ragionevoli;
- la stabilizzazione dei mercati, perlomeno per talune produzioni; il caso più preoccupante rimane tuttora quello del settore lattiero-caseario.

Il Comitato richiama l'attenzione degli organi comunitari sulle osservazioni che seguono, relative alle questioni citate.

2.3. *Il reddito dei produttori agricoli*

2.3.1. Nonostante il volume considerevole della produzione agricola, dalle cifre fornite dalla Commissione emerge che il reddito dei produttori agricoli in termini reali, definiti in base al valore aggiunto netto, ha subito in media una riduzione che oscilla tra l'1,5 % e il 2 % a causa dell'incremento dei costi. Tuttavia, il valore aggiunto netto, unica base per una valutazione facilmente quantificabile, riflette solo in parte il reddito disponibile del produttore agricolo il cui deterioramento può essere più sensibile. A tale proposito va sottolineato che nel settore agricolo vi sono enormi disparità in materia di redditi.

2.3.2. Se si considera la situazione a lungo termine, i redditi agricoli hanno registrato solo aumenti modesti. Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, i redditi agricoli hanno registrato un primo aumento all'inizio degli anni '70 in proporzione quasi analoga a quella constatata negli altri settori dell'economia, ma, dal 1974, hanno subito una sensibile riduzione per effetto dell'incremento dei costi.

2.3.3. La Commissione riconosce inoltre che negli ultimi tre anni gli aumenti assai modesti dei prezzi agricoli hanno già contribuito innegabilmente alla lotta contro l'inflazione nella Comunità.

2.3.4. Pertanto, secondo il Comitato, la Commissione trascura troppo spesso, nelle sue proposte, le necessità dei produttori agricoli in materia di reddito. Il Comitato raccomanda quindi un aumento di prezzi mediamente superiore a quello proposto dalla Commissione, sempre che l'attuale situazione del bilancio lo consenta. A suo giudizio, ciò è reso possibile dagli orientamenti proposti qui di seguito, e in particolare da quelli relativi al settore lattiero-caseario. Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di

esaminare in qual modo sia possibile trovare una soluzione più consona al problema delle sensibili disparità di reddito che si registrano in agricoltura.

2.4. I prezzi a livello dei consumatori

2.4.1. Secondo il trattato di Roma, la politica agricola comune deve pur mirare a mantenere dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, ovvero dei prezzi al dettaglio equi. Sinora, per quanto riguarda i prezzi in parola, la Commissione si è preoccupata soltanto della parte che rappresenta la remunerazione dei produttori agricoli. Pertanto qualsiasi dibattito sui prezzi agricoli tende ad opporre essenzialmente gli interessi dei produttori agricoli a quelli dei consumatori. Ora, gli altri elementi del prezzo di costo dei prodotti alimentari hanno un ruolo preponderante nella formazione dei prezzi a livello delle consegne al consumatore, i quali hanno registrato un incremento più rapido rispetto ai prezzi delle materie prime. Il Comitato non può accettare che si chieda di compiere uno sforzo a livello della materia prima. Si può osservare che, dati gli aumenti dei costi di lavorazione, un congelamento dei prezzi d'intervento equivale ad una riduzione del livello reale di sostegno ai produttori delle materie prime.

2.4.2. La Comunità dovrebbe quindi dotarsi di strumenti per l'osservazione dei prezzi al dettaglio e della struttura della distribuzione e controllare che i prezzi al consumo si mantengano su di un livello equo. Sarebbe quindi un errore rinunciare al metodo oggettivo e chiedere un ulteriore sforzo ai coltivatori se nel contempo non si cerca di garantire che lo sforzo si ripercuota sino al prezzo al dettaglio.

3. Osservazioni relative al settore del latte

3.1. La Commissione parte dal principio che quando si tratta di produrre quantitativi supplementari la scelta spetti al produttore stesso. Un prelievo supplementare di corresponsabilità pari a 18 ECU per 100 kg o all'84 % del prezzo indicativo del latte, che metta a carico dei produttori che aumentano la produzione i costi di eliminazione delle eccedenze, è uno strumento atto a scoraggiare i produttori a consegnare alle latterie quantitativi di latte superiori a quelli del 1979.

3.2. Il Comitato rammenta che, nel parere del 28 febbraio 1980 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente il riassetto della politica agricola comune (latte), esso ha raccoman-

dato di modificare il regime proposto dalla Commissione, senza ridurre però il contributo finanziario globale dei produttori agricoli:

- esenzione dalla riscossione del prelievo supplementare per le piccole aziende (soglia di consegna);
- modulazione della riscossione del prelievo supplementare in funzione a) dell'incremento delle consegne e b) del volume dei quantitativi offerti all'intervento rispetto ad un determinato periodo di riferimento (ad esempio gli ultimi tre anni).

3.3. Il Comitato riconosce che sul piano amministrativo è difficile per la Commissione individuare le singole aziende e che un censimento del genere non potrà farsi senza l'aiuto delle stesse latterie. Per evitare le ingiustizie più gravi il Comitato raccomanda che:

- a) qualsiasi misura adottata in questo settore tenga conto anzitutto delle eventuali ripercussioni sul piano sociale ed economico, in special modo sulle aziende a conduzione familiare che non hanno altre alternative di produzione;
- b) la Commissione fissi delle linee direttrici chiare per quanto concerne le modalità di applicazione del prelievo supplementare a livello delle latterie;
- c) le latterie sorvegliano che le consegne delle singole aziende, che saranno superiori a quelle dell'anno precedente, vengano assoggettate al pagamento della tassa, per conseguire effettivamente una limitazione della produzione;
- d) deroghe in materia siano possibili in taluni casi difficili; questi casi dovranno tuttavia essere palesi e non si deve lasciare la decisione alla discrezione delle singole latterie: fra i casi da prendere in considerazione dovranno figurare:

- i giovani produttori agricoli che aprono una nuova azienda;
- i produttori agricoli che hanno già effettuato investimenti prima dell'adozione del nuovo regolamento; ciò significa che essi devono già aver stipulato dei contratti, ecc.;

e) la Commissione della Comunità europee si accerti che tutti i produttori di eccedenze vengano assoggettati al prelievo di corresponsabilità e ciò a prescindere dal fatto che si constati o no un incremento delle consegne alla latteria; non sarebbe opportuno imporre il pagamento del prelievo supplementare di corresponsabilità ai soli produttori che dipendono da latterie nelle quali si registra un incremento globale delle consegne rispetto all'anno precedente.

3.4. Il Comitato reputa che i produttori debbano beneficiare di un prezzo più elevato di quello proposto dalla Commissione per le consegne di latte quantitativamente inferiori al livello stabilito sulla base delle consegne effettuate nel corso del periodo di riferimento considerato (1979).

3.5. Il Comitato sottolinea quanto la soluzione del problema lattiero sia strettamente connessa agli orientamenti e alle decisioni che si dovranno adottare nel settore dei grassi e ciò tenendo conto di tutti gli interessi in causa, ovvero degli interessi dei produttori, dei trasformatori, dei lavoratori del settore e dei consumatori. In tal senso, il Comitato chiede alla Commissione di formulare delle proposte adeguate per attuare una politica comunitaria globale nel settore dei grassi.

4. Osservazioni concernenti il settore delle carni bovine

L'instaurazione di un premio supplementare a favore dei produttori che detengono vacche nutrici è accolta favorevolmente. Tuttavia, l'importo fissato è troppo modesto; e, analogamente, la limitazione alle prime 15 vacche che è troppo restrittiva. Il Comitato è favorevole ad una limitazione a 40 vacche e ad un incremento dell'importo fino a 100 ECU per capo di bestiame.

Il Comitato deplora la proposta della Commissione di sospendere le misure di intervento per le carni bovine nel periodo estivo.

Il Comitato lamenta inoltre che la Commissione non abbia ritenuto opportuno introdurre di nuovo il premio per la nascita di vitelli e il sistema del prezzo indicativo/premio variabile nel quadro del sistema di intervento. Detti sistemi hanno avuto effetti positivi in talune regioni deficitarie della Comunità.

5. Osservazioni concernenti il premio di non commercializzazione

Il Comitato accoglie la proposta della Commissione di prorogare la concessione del premio di non commercializzazione e del premio di riconversione, ma ritiene che la proroga di un anno non sia sufficiente. Si dovrebbe stabilire un periodo di due anni almeno e il premio dovrebbe essere più consistente. Ne risulterebbe una riduzione più sensibile del bestiame. Tali misure e i prelievi proposti avrebbero l'effetto di limitare radicalmente la produzione di latte, il che dovrebbe consentire di equilibrare il mercato lattiero-caseario.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1980.

6. Osservazioni concernenti il settore degli ortofrutticoli

L'evoluzione dei redditi nel settore degli ortofrutticoli della Comunità dipende decisamente da un'adeguata protezione dei prezzi contro le importazioni dai paesi terzi che provocano perturbazioni del mercato. Vi è quindi una lacuna nelle proposte della Commissione: i prezzi di riferimento CEE per gli ortofrutticoli dovrebbero essere portati ad un livello superiore. Un netto aumento di tali prezzi è necessario per armonizzare il loro livello con gli obiettivi perseguiti in materia di politica dei redditi, settore in cui vi è necessità di recupero. Infatti, è soltanto a partire dal 1978 che si tiene conto dell'evoluzione dei costi di produzione nella Comunità allorché vengono fissati i prezzi di riferimento. Inoltre, il Comitato ritiene che si dovrebbe estendere il sistema dei prezzi di riferimento anche ad altri prodotti, conformemente a quanto ha affermato la Commissione stessa in altra occasione.

7. Osservazioni concernenti il settore dello zucchero

Il Comitato, considerato che le proposte iniziali della Commissione, sulle quali esso si è pronunciato nella seduta del 27 febbraio 1980, non tengono conto della nuova situazione dei mercati mondiali, ed inoltre giungono tardive in quanto in alcuni Stati membri le semine sono già iniziate, ne chiede la sospensione per il riesame all'inizio della prossima campagna.

8. Conclusioni

Il Comitato osserva che i nuovi orientamenti raccomandati nelle pagine precedenti, in special modo quelli relativi alla politica da seguire nel settore lattiero-caseario, potrebbero favorire economie di bilancio nettamente superiori a quelle che si otterrebbero con un'applicazione rigida delle misure proposte dalla Commissione. Secondo il Comitato dovrebbe essere possibile aumentare i prezzi proposti dalla Commissione per avvicinarsi quindi ai risultati che si avrebbero con l'applicazione del metodo oggettivo, sempreché l'attuale situazione del bilancio della Comunità lo consenta.

Va considerato, inoltre, che siffatto incremento dei prezzi consentirebbe di ridurre in modo più significativo gli importi compensativi monetari positivi.

Il Comitato invita gli organi comunitari, e in special modo il Consiglio, a tener conto dei suggerimenti contenuti nel presente parere.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Raffaele VANNI

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale****Emendamenti respinti**

I seguenti emendamenti, sono stati respinti nel corso dei dibattiti:

Punto 2.1.2

Sopprimere l'ultima frase.

Esito della votazione

Voti contrari: 40; voti favorevoli: 12; astensioni: 6.

Punto 2.2.2

Sopprimere l'attuale capoverso e inserire il seguente:

«Il Comitato constata che anche quest'anno la PAC non ha conseguito gli obiettivi prefissi e, in particolare, non ha stabilizzato i mercati, in quanto permangono grossissime eccedenze di molti prodotti e, inoltre, non ha garantito prezzi ragionevoli al consumatore.»

Esito della votazione

Voti contrari: 42; voti favorevoli: 23; astensioni: 4.

Punto 2.3.4

Sopprimere l'intero punto 2.3.4 e inserire il seguente testo:

«Il Comitato ritiene che, tenuto conto delle eccedenze strutturali di molti prodotti e del pericolo di esaurimento delle finanze comunitarie, non si dovrebbe procedere ad alcun aumento dei prezzi dei prodotti che registrano eccedenze strutturali (ad es. latte, zucchero, carni bovine, ortofruttili, vino) e si dovrebbe praticare un rigido contenimento per quanto riguarda gli altri prezzi istituzionali.»

Esito della votazione

Voti contrari: 49; voti favorevoli: 11; astensioni: 4.

Punto 3.2

Sopprimere il punto 3.2 e inserire quanto segue:

«Il Comitato vede delle difficoltà nell'attuazione delle proposte della Commissione che prevedono un prelievo supplementare. Tuttavia, è assolutamente convinto che occorra provvedere con urgenza, mediante la fissazione dei prezzi e misure di sostegno, a ridurre le eccedenze nella produzione di latte.»

Esito della votazione

Voti contrari: 49; voti favorevoli: 13; astensioni: 11.

Punto 3.3

Cancellare detto punto.

Esito della votazione

Voti contrari: 53; voti favorevoli: 13; astensioni: 5.

Punto 3.4

Sopprimere detto punto.

Esito della votazione

Voti contrari: unanimità.

Punto 4

Modificare la 4ª frase sopprimendo «deplora» inserendo «appoggia».

Esito della votazione

Voti contrari: 51; voti favorevoli: 22; astensioni: 8.

Punto 4, secondo capoverso

Alla prima riga sostituire la parola «deplora» con la parola «respinge».

Motivazione

Si tratta di un provvedimento che indebolisce gravemente il settore.

Esito della votazione

Voti contrari: grande maggioranza; voti favorevoli: 1; astensioni: 0.

Punto 5

Completare detto punto con quanto segue:

«Accanto all'attuale premio, si dovrebbe istituire un premio per gli allevatori che decidono volontariamente di ridurre la loro produzione di latte per un determinato numero di anni».

Motivazione

L'attuale regolamentazione in materia di premi non offre alcuna facilitazione alle aziende che intendono ridurre la rispettiva produzione di latte, ma non sono disposte a rinunciarvi completamente. Il premio suggerito con il presente emendamento può migliorare la situazione del mercato senza che il reddito delle aziende interessate subisca una riduzione (vedi anche doc. CES 235/80, pag. 7).

Esito della votazione

Voti contrari: 43; voti favorevoli: 24; astensioni: 14.

Punto 6

Cancellare le ultime due frasi.

Esito della votazione

Voti contrari: 44; voti favorevoli: 22; astensioni: 10.

Punto 7

Sopprimere l'attuale punto 7 e inserire quanto segue:

«Il Comitato ha espresso la propria preoccupazione circa alcuni aspetti specifici delle proposte riguardanti il settore dello zucchero. Tuttavia, è convinto che ridurre la produzione eccedentaria di zucchero della Comunità sia necessario».

Esito della votazione

Voti contrari: 43; voti favorevoli: 20; astensioni: 13.

Punto 8

Sopprimere la seconda e terza frase.

Esito della votazione

Voti contrari: 43; voti favorevoli: 20; astensioni: 9.

I seguenti punti del parere della sezione sono stati soppressi in seguito all'adozione di emendamenti nel corso dei dibattiti:

2.2.2. «Si deve però constatare che anche quest'anno solo la stabilizzazione dei mercati e la garanzia degli approvvigionamenti sono state conseguite nel loro insieme tramite la PAC, mentre l'incremento, innegabile, della produttività è dovuto per l'essenziale a iniziative di carattere nazionale o privato. Pertanto, due degli obiettivi fondamentali dell'articolo 39 non sono ancora stati conseguiti nel 1980 e cioè:

- l'incremento del reddito dei produttori agricoli;
- la consegna ai consumatori di prodotti a prezzi ragionevoli.

La sezione richiama l'attenzione degli organi comunitari sulle osservazioni che figurano qui di seguito, relative ai due punti suddetti».

Esito della votazione sulla soppressione del testo

Voti favorevoli: grande maggioranza; voti contrari: 3; astensioni: 5.

«3.5. in tal senso, la sezione chiede alla Commissione di formulare delle proposte adeguate per attuare una politica comunitaria globale nel settore dei grassi, al fine di equilibrare maggiormente la posizione concorrenziale degli oli e dei grassi prodotti o trasformati nella Comunità».

Esito della votazione sulla soppressione del testo

Voti favorevoli: grande maggioranza; voti contrari: 0; astensioni: 2.

«4. Osservazioni concernenti il settore delle carni bovine

L'instaurazione di un premio supplementare a favore dei produttori che detengono vacche nutrici è accolta favorevolmente. Tuttavia, l'importo fissato è troppo modesto; e, analogamente, la limitazione alle prime 15 vacche, che è troppo restrittiva. La sezione è favorevole ad una limitazione a 40 vacche e ad un incremento dell'importo fino a 100 ECU per capo di bestiame. La sezione deplora la proposta della Commissione di sospendere le misure di intervento per le carni bovine nel periodo estivo. La sezione lamenta inoltre che la Commissione non abbia ritenuto opportuno introdurre di nuovo un premio per la nascita di vitelli, il quale a suo tempo ha avuto effetti positivi in talune regioni deficitarie della Comunità».

Esito della votazione sulla soppressione del testo

Voti favorevoli: 45; voti contrari: 14; astensioni: 14.

Parere in merito a:

- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i tassi di conversione agricoli applicabili nel settore agricolo;
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo agli importi compensativi monetari;
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 57 del 7 marzo 1980, pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 25 febbraio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 47 e 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 25 febbraio 1980,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «agricoltura» l'incarico di predisporre il parere su tali argomenti (decisione del 26 febbraio 1980),

visti i propri precedenti lavori in materia, e segnatamente il parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla fissazione dei tassi di conversione rappresentativi nel settore agricolo ⁽¹⁾,

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

ascoltata la relazione presentata dal relatore Schnieiders,

visto il progetto di parere presentato dal sig. Schnieiders, relatore, e sottoposto alla sezione con procedura scritta,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

senza voti contrari e 2 astensioni:

Il Comitato approva le proposte della Commissione.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Raffaele VANNI

⁽¹⁾ G.U. n. C 84 dell'8. 4. 1978.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			<i>Lit</i>
(*) EURONORM	3-79	Prova di durezza Brinell per l'acciaio — 2ª edizione	2 200
(*) EURONORM	4-79	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio — (Scale A-C-B-F) — 2ª edizione	2 150
(*) EURONORM	5-79	Prova di durezza Vickers per l'acciaio — 2ª edizione	2 300
(*) EURONORM	18-79	Prelievo e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni per l'acciaio ed i prodotti siderurgici — 2ª edizione	3 200
(*) EURONORM	82-79	Acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata — Dimensioni, masse, tolleranze — Prescrizioni generali — (Fascicolo 1 — Fascicolo 2)	2 600
(*) EURONORM	95-79	Acciai refrattari — Prescrizioni di qualità	4 300
(*) EURONORM	96-79	Acciai per utensili — Prescrizioni di qualità	6 300
(*) EURONORM	132-79	Nastri di acciaio laminati a freddo per molle — Prescrizioni di qualità	2 600
(*) EURONORM	133-79	Vergella tonda di acciaio non legato e legato destinata alla produzione di elettrodi rivestiti, per saldatura ad arco in atmosfera protettiva e ad arco sommerso — Norma di qualità	1 600
(*) EURONORM	138-79	Acciai per cemento armato precompresso	6 700
(*) EURONORM	141-79	Lamiere e nastri di acciaio inossidabile austenitico per impiego a basse temperature — Norma di qualità	4 500
(*) EURONORM	142-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Norma di qualità	3 200
(*) EURONORM	143-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	2 200
(*) EURONORM	144-79	Vergella tonda di acciaio inossidabile e refrattario destinata alla fabbricazione di prodotti per saldatura — Norma di qualità	1 400
(*) EURONORM	147-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Qualità	3 400
(*) EURONORM	148-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Tolleranze dimensionali e di forma	2 300

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

(*) Circolare d'informazione

n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2ª edizione (1974)	2 200
EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghie	2 000
EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
(*) EURONORM 20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2ª edizione	1 300
(*) EURONORM 21-78	Condizioni tecniche di fornitura per l'acciaio ed i prodotti siderurgici, 2ª edizione	2 600
EURONORM 22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
EURONORM 23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
(*) EURONORM 27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3ª edizione	1 800
EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800
EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450
EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	900
EURONORM 33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM 43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
EURONORM 49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
EURONORM 50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
EURONORM 51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900

(*)	EURONORM	56-77	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2ª edizione	900
(*)	EURONORM	57-78	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM	58-78	Piatti laminati a caldo di uso generale, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM	59-78	Quadri laminati a caldo di uso generale, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM	60-77	Tondi di uso generale laminati a caldo, 2ª edizione	900
	EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	900
	EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
	EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
(*)	EURONORM	67-78	Piatti con bulbo di acciaio laminati a caldo, 2ª edizione	1 300
	EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
	EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
	EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900
	EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
(*)	EURONORM	75-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del molibdeno negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	1 350
	EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	900
	EURONORM	79-69	Definizione e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300
	EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	1 650
	EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900
	EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	4 000
	EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	3 300
	EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	1 450
	EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità	2 550
	EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai «automatici») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	3 300
	EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	2 750
	EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650
	EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	1 300
	EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
(*)	EURONORM	92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
	EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM	94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
	EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferromanganesi — Metodo elettrometrico	900
	EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
	EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	4 750
	EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	900
	EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	900
	EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	2 550
(*)	EURONORM	107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
	EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	900
	EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1 650
(*)	EURONORM	111-77	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legato, per imbutitura o piegamento a freddo Norma di qualità	1 140
	EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3 300
	EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercristallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	900
	EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	900
(*)	EURONORM	117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*)	EURONORM	118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
	EURONORM	119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
	EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	900
	EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercristallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	900
(*)	EURONORM	122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*)	EURONORM	123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1 700

(*) EURONORM 124-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Vickers	1 140
(*) EURONORM 125-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Brinell	900
(*) EURONORM 126-77	Nastri semifiniti destinati alla costruzione di circuiti magnetici	2 280
(*) EURONORM 127-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Vickers	1 140
(*) EURONORM 128-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Brinell	1 350
(*) EURONORM 129-76	Lamiere e nastri di acciai legati al nichel per impieghi a basse temperature — Tipi e qualità	2 550
(*) EURONORM 130-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Norme di qualità	900
(*) EURONORM 131-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Tolleranze dimensionali e di forma	900
(*) EURONORM 134-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai non legati — Metodo mediante spettrofotometria di assorbimento atomico	1 350
(*) EURONORM 145-78	Banda stagnata e banda nera in fogli — Qualità, dimensioni e tolleranze	4 200

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

<i>Nella Repubblica federale di Germania:</i>	Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstrasse 4-10, 1000 Berlin 30
<i>Nel Belgio e nel Lussemburgo:</i>	Institut belge de normalisation — IBN — 1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne
<i>In Danimarca:</i>	Dansk Standardiseringsråd, Aurehøjvej 12, DK 2900 — Hellerup
<i>In Francia:</i>	Association française de normalisation — AFNOR — Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense
<i>In Irlanda:</i>	Institute for Industrial Research and Standards, Ballymun Road — Dublin 9
<i>In Italia:</i>	Ente nazionale italiano di unificazione — UNI — Piazza A. Diaz, 2 — Milano
<i>Nei Paesi Bassi:</i>	Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI — Rijswijk (ZH), Polakweg 5
<i>Nel Regno Unito:</i>	British Standards Institution — BSI —, 2, Park Street London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003, Lussemburgo 1.